

Norme di Banca Mediolanum

Fascicolo informativo relativo all'adesione ai "Servizi di Investimento"

APRILE 2023

Banca Mediolanum S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari -
Banca iscritta all'Albo delle Banche- Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale sociale euro 600.370.395,80 i.v.
- Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164 - P. IVA
10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum -
bancamediolanum@pec.mediolanum.it - bancamediolanum.it Sede Legale Palazzo
Meucci - Via Ennio Doris 20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
bancamediolanum@pec.mediolanum.it



PARTE PRIMA	3
GLOSSARIO.....	3
PARTE SECONDA	10
SEZIONE A1 - INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI	10
I.- DOCUMENTO INFORMATIVO SU BANCA MEDIOLANUM S.p.A., SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI, SUI SISTEMI DI INDENNIZZO E GARANZIA	10
II.- INFORMATIVA CONCERNENTE LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA.....	14
III.- INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	14
IV.- POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI	15
V.- INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI	27
VI.- INCENTIVI: COMPENSI FORNITI O RICEVUTI A/DA TERZI IN RELAZIONE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI DALLA BANCA.....	28
VII.- ACCORDI CON SOCIETA' PRODOTTO: CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INFO FORMATIVE E SVILUPPO SUPPORTI DIGITALI DI CARATTERE INFORMATIVO.....	28
VIII.- STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI	28
IX.- INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI	38
X.-DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI (ALLEGATO N. 4 RI)	43
XI.- SCAMBI DI INFORMAZIONI AI SENSI DELLA DIRETTIVA UE 2018/822 C.D. "DAC6"	45
SEZIONE A2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	46
Premessa.....	46
1.Fonte e categorie dei dati personali del cliente.....	46
2. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali	46
3. Modalità di trattamento dei dati personali.....	47
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati	47
5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali	47
6. Tempi di conservazione dei dati	49
7. Diffusione dei dati	49
8. Diritti dell'interessato	49
9. Contitolari e Responsabile della protezione dei dati	49

Parte Prima

GLOSSARIO

Annuncio pubblicitario indica tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell'offerta di uno o più operazioni o servizi alla potenziale clientela. Non rientrano nella definizione di annuncio pubblicitario le comunicazioni relative a prodotti non ancora commercializzati.

Applicazione Mobile (anche denominata App o App Mobile) **della Banca** indica un'applicazione software della Banca (per es. Mediolanum App) dedicata a dispositivi di tipo mobile, per esempio tablet o smartphone, che il Cliente installa e utilizza sul proprio Device.

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) indica l'Organismo istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, competente a dirimere le controversie fra investitori ed Intermediari del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. L'ACF sostituisce: 1) l'Ombudsman - Giurì Bancario e 2) la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto. Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie o avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura è disponibile il sito www.acf.consob.it.

Banca indica Banca Mediolanum S.p.A.

BCE indica la Banca Centrale Europea.

BEI indica la Banca Europea per gli Investimenti.

Capogruppo indica Banca Mediolanum S.p.A., con sede legale in via Ennio Doris- Palazzo Meucci, 20079 Basiglio (MI).

Chiusura della Giornata Operativa indica il momento di una Giornata Operativa nel quale è interrotta l'ordinaria attività della Banca.

Classificazione MiFID indica la classificazione assegnata dalla Banca ai Clienti ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento.

Cliente indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca.

Cliente al Dettaglio (nell'accezione da utilizzarsi con riferimento alla prestazione dei Servizi Bancari) - indica ai sensi delle disposizioni riguardanti la "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" emesse dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009:

- i Consumatori;
- le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale;
- gli enti senza finalità di lucro;
- le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Cliente al Dettaglio "MiFID" (nella accezione da utilizzarsi nella prestazione dei Servizi di Investimento - cfr. Fascicolo Contrattuale, Sezione B) indica, ai sensi della MiFID, un Cliente che non sia Cliente Professionale "MiFID". Al Cliente al Dettaglio "MiFID" è riservata la massima tutela per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution).

Cliente Beneficiario indica il Cliente, quando è destinatario dei fondi oggetto di un'Operazione di Pagamento.

Cliente Pagatore indica il Cliente che autorizza l'addebito di un'Operazione di Pagamento sul proprio Conto Corrente, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento provenga dal medesimo soggetto, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento provenga dal Cliente Beneficiario dello stesso o per il suo tramite.

Cliente Professionale "MiFID" (nella accezione da utilizzarsi nella prestazione dei Servizi di Investimento - cfr. Fascicolo Contrattuale, Sezione B) indica i clienti professionali privati individuati dalla Consob con proprio regolamento ed i clienti professionali pubblici individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi, 2-quinquies e 2-sexies del TUF).

Codice del Consumo indica il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive modificazioni.

Condizioni Generali indica le Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente, riportate nella Parte II, Sezione A del Fascicolo Contrattuale.

Condizioni Speciali indica le condizioni caratteristiche di ciascun Servizio.

Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede (anche "Consulente Finanziario") indica la persona fisica iscritta all'albo di cui all'Art. 31 TUF, e che esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario della Banca.

Consumatore indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contratto indica il complesso della documentazione (cioè "Modulo di Adesione ai Servizi di Investimento", "Fascicolo Informativo", "Fascicolo Contrattuale") contenente la disciplina che regola la prestazione dei Servizi.

Default Fund indica il fondo di garanzia istituito dalla Cassa Compensazione e Garanzia S.p.A. e costituito dall'insieme dei versamenti dei partecipanti diretti ai comparti derivati e azionario di Borsa Italiana S.p.A. e al comparto obbligazionario MTS (comparto relativo a contratti su Strumenti Finanziari non derivati gestito dalla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.). Il Default Fund è finalizzato ad indennizzare gli investitori che abbiano subito eventuali danni inerenti alle attività di settlement/regolamento delle operazioni di investimento in titoli.

Device indica i dispositivi di tipo mobile (per es. smartphone o tablet) di esclusiva disponibilità del Cliente e che, se dotati dei requisiti di volta in volta stabiliti dalla Banca, permettono al Cliente stesso, interagendo con le Applicazioni Mobili messe a disposizione dalla Banca medesima (per es. Mediolanum App), di effettuare operazioni di natura informativa e/o dispositiva (per es. di pagamento - anche NFC qualora tale modalità venisse messa in futuro a disposizione del Cliente) nonché di fruire di servizi specifici.

ESG Environmental, Social e Governance indica attraverso le iniziali delle parole (ambiente, sociale e governance) una serie di aspetti di valutazione riferiti alla sfera non finanziaria utili a giudicare la sostenibilità degli investimenti, in un'ottica di valutazione complessiva di un'attività o un'impresa.

Euro indica la moneta avente corso legale nell'area dell'euro.

Family Banker indica la persona fisica in possesso della qualifica di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede di cui all'Art. 31 del TUF nonché di intermediario assicurativo iscritto alla Sezione E) del registro di cui all'Art. 109 del CAP, che opera per conto della banca.

Fascicolo Contrattuale indica il documento che contiene le norme che regolano i Servizi.

Fascicolo Informativo indica il documento che riporta l'informativa precontrattuale sulla Banca e sui Servizi.

Fattori di sostenibilità ai sensi dell'Art. 2, par. 24 del SF-DR, indica le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

FMI indica il Fondo Monetario Internazionale.

Fondo di Garanzia indica il Fondo di Garanzia per i Risparmiatori e gli Investitori istituito dal D. Lgs. 179/2007, destinato all'indennizzo dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del TUF.

Fondo Nazionale di Garanzia indica il fondo istituito a tutela degli investitori dall'Art. 15 della legge n. 1/1991. Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti derivanti dalla prestazione dei Servizi di Investimento e del Servizio Accessorio di custodia e amministrazione degli Strumenti Finanziari nei confronti degli intermediari nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli intermediari medesimi.

Giornata Operativa indica qualsiasi giorno ferialo in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della filiale interessata, sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento (come di seguito definite) sul sistema interbancario.

Gruppo Bancario Mediolanum indica, collettivamente, Banca Mediolanum S.p.A. e le società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate ai sensi dell'Art. 60, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Gruppo Mediolanum o Gruppo o Conglomerato Finanziario Mediolanum indica, collettivamente, Banca Mediolanum S.p.A., unitamente alle società che rientrano nel perimetro di consolidamento di quest'ultima, ai sensi dell'Art. 93, TUF (delle quali fanno parte anche le società appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum).

Indicatore ESG del portafoglio finanziario indicatore del posizionamento del portafoglio d'investimento del cliente in relazione ai fattori ambientali, sociali e di governance, composto aggregando il rating ESG di ciascuno dei prodotti presenti nel portafoglio finanziario del cliente. Questo indicatore, analogamente al Rating ESG, si posiziona lungo una scala di valori di cui AAA rappresenta il più elevato in termini di resilienza rispetto a rischi e opportunità di natura ambientale, sociale e di governance; mentre il valore CCC rappresenta il livello più basso.

Informazioni e Condizioni Obbligatorie indica le informazioni e le condizioni relative ai singoli Servizi di Pagamento che sono fornite al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto e, successivamente, ogni volta in cui il Cliente ne faccia richiesta alla Banca.

Internalizzatore Sistemático indica un intermediario che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio, eseguendo gli ordini ricevuti al di fuori di un Mercato Regolamentato o di un Sistema Multilaterale di Negoziazione, ponendosi in contropartita diretta.

Investimenti sostenibili - Ai sensi dell'Art. 2, par. 17 del SFDR, si definisce sostenibile l'investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza

delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

Investimenti ecosostenibili - Si definisce ecosostenibile, secondo il Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. Regolamento Taxonomy) l'investimento in un'attività economica se questa:

a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali seguenti:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici
- l'adattamento ai cambiamenti climatici
- l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine
- la transizione verso un'economia circolare
- la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
- la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali elencati alla lettera a)

c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia ovvero nel pieno rispetto dei diritti umani, e dei lavoratori come sanciti dalle principali convenzioni internazionali in materia; e

d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione Europea.

Liquidity Provider indica intermediari ed emittenti che forniscono liquidità al mercato, attraverso la disponibilità continua a negoziare in conto proprio, proponendo prezzi da essi definiti.

Locale aperto al pubblico o Dipendenza indica la succursale dell'intermediario (come definita nell'Art. 4 del Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento) e qualunque locale dell'intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Mediolanum App indica l'applicazione di Banca Mediolanum attraverso la quale il Cliente può interagire con la stessa, disponendo ad esempio operazioni di pagamento (anche in modalità NFC), oppure visualizzare informazioni relative alla Carta di Debito (per es. ultimi movimenti, disponibilità residua ecc.). Tale applicazione dovrà essere scaricata ("download") e installata dal Cliente sul proprio Device (se compatibile), qualora il Cliente intenda dunque fruire - tramite il Device stesso - anche degli specifici servizi.

Mercato Regolamentato indica, ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett. w-ter), TUF, un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente.

Micro-Impresa indica la persona giuridica che possiede i requisiti previsti dall'Art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'Art. 84, lettera b) della Direttiva 2007/64/CE.

MiFID indica, per semplicità, la Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) ed ogni ulteriore connesso Regolamento o Direttiva.

Modulo di adesione indica il modulo che il Cliente compila e firma per accettare la proposta della Banca.

Moneta Elettronica ha il significato indicato dall'Art. 1, comma 2, lett. h-ter, TUB o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo.

Offerta fuori sede indica l'offerta (ossia la promozione, e il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

OICR indica gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che identificano i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le SICAV.

Principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (c.d. Principal Adverse Impact o, in breve, PAI) - Le decisioni e le consulenze in materia di investimenti potrebbero generare o contribuire alla generazione di impatti negativi – significativi o potenzialmente significativi – sui fattori di sostenibilità (ambientali, sociali o di governance), o esservi direttamente connesse. Per «principali effetti negativi» si dovrebbero intendere gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità. I PAI sono elencati nei "Regulatory Technical Standard" (RTS) al Regolamento SFDR e sono differenziati per le tematiche: ambientali e sociali e suddivisi in obbligatori e opzionali.

Prodotti di Gruppo indica i Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento (i) emessi/prestati dalla Banca e collocati/distribuiti dalla Banca; (ii) emessi/prestati da società del Gruppo e collocati/ distribuiti dalla Banca; (iii)

emessi/prestati da terzi in via esclusiva per i Clienti della Banca in virtù di apposito accordo con la medesima e collocati/distribuiti dalla stessa Banca.

Prodotti di Terzi indica i Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento diversi dai Prodotti di Gruppo e dai Prodotti di Terzi in Collocamento.

Prodotti di Terzi in Collocamento indica i Prodotti di Terzi che sono oggetto di convenzione di collocamento/distribuzione fra la Banca e le relative Società che emettono/prestano il prodotto/servizio.

Prodotto di investimento assicurativo indica un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Prodotto Finanziario indica, ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett. u), TUF, uno Strumento Finanziario e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Non costituisce Prodotto Finanziario un deposito bancario o postale non rappresentato da Strumenti Finanziari.

Prodotto Finanziario a Complessità Molto Elevata: ai sensi delle vigenti indicazioni della Consob in materia (cfr. Comunicazione n. 0097996/14 del 22/12/2014), sono considerati "prodotti a complessità molto elevata":

- i) **prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (per esempio Asset Backed Securities);**
- ii) **prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale [per esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell'Art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR")];**
- iii) **prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);**
- iv) **strumenti finanziari derivati di cui all'Art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;**
- v) **prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;**
- vi) **strumenti finanziari derivati diversi da quelli di cui al punto iv);**
- vii) **prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;**
- viii) **obbligazioni perpetue;**
- ix) **OICR c.d. alternative;**
- x) **prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;**
- xi) **prodotti finanziari con leva maggiore di 1;**
- xii) **UCITS di cui all'Art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.**

Prodotto finanziario SFDR a) un portafoglio gestito; b) un fondo di investimento alternativo (FIA); c) un IBIP; d) un prodotto pensionistico; e) uno schema pensionistico; f) un OICVM; oppure g) un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

Profilatura indica l'attività con la quale la Banca acquisisce dal Cliente le informazioni necessarie alla Classificazione del Cliente ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento, alla Valutazione di Adeguatezza ed alla Valutazione di Appropriatezza.

Proposta indica la proposta di adesione ai Servizi che è formulata dalla Banca ed è composta da: (i) Modulo di Adesione; (ii) Fascicolo Contrattuale; (iii) Fascicolo Informativo.

PSD2 indica la Direttiva UE 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (c.d. "PSD").

QI Agreement indica l'accordo stipulato tra l'autorità fiscale americana (IRS - Internal Revenue Service) e un intermediario estero, che opera sul mercato statunitense. Attraverso tale accordo l'intermediario assume l'obbligo di operare, sotto la propria responsabilità, le ritenute convenzionali più favorevoli ai soggetti sottoscrittori non residenti in USA, garantendo a questi ultimi l'anonimato. L'intermediario si impegna a rispettare determinati obblighi, concernenti principalmente l'individuazione ed identificazione con la modulistica/documentazione prevista dei beneficiari effettivi del reddito di fonte USA e le categorie di reddito da questi percepiti e rimane soggetto al potere di controllo da parte dell'autorità fiscale americana, attraverso verifiche condotte direttamente sull'intermediario da ispettori individuati nell'ambito dell'accordo stesso.

Rating ESG - Metrica di misurazione della resilienza di un'attività economica / di un prodotto finanziario rispetto ai rischi ambientali, sociali e di governance che risultano finanziariamente materiali. Questo Il Rating ESG si esprime attraverso una scala di valori di cui AAA rappresenta il più elevato in termini di resilienza dell'attività economica / del

prodotto finanziario rispetto a rischi e opportunità di natura ambientale, sociale e di governance; mentre il valore CCC rappresenta il livello più basso.

Reclamo indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (per esempio lettera, fax, e-mail) alla Banca un comportamento o un'omissione della stessa.

Regolamento Europeo indica il Regolamento UE 2016/679.

Reportable Payments indica il reddito di capitale di fonte statunitense.

Rete Distributiva indica la rete di vendita della Banca composta dai Family Banker e dai dipendenti incaricati dalla stessa Banca della commercializzazione dei Prodotti Finanziari e/o della prestazione dei Servizi.

Rischio di sostenibilità ai sensi dell'Art. 2, par. 22 del SFDR, indica un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, può provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

RTS "Regulatory technical standards", elaborati dalle Autorità Esas (Eba, Esma ed Eiopa) e contenuti nel Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento UE 2019 / 2088 (SFDR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS).

Servizi indica tutti congiuntamente i Servizi di Investimento, i Servizi Accessori e i Servizi Bancari, così come regolati nel Contratto

Servizio di Banca Diretta indica il Servizio che consente al Cliente di svolgere separatamente, tramite la rete telefonica, televisiva o telematica, le operazioni previste, con le modalità comunicate dalla Banca.

Servizi di Investimento indica congiuntamente: (i) Servizio di Consulenza; (ii) Servizio di Collocamento. I Servizi di Investimento sono regolati nella Sezione B del Fascicolo Contrattuale.

Servizio di Investimento esecutivo come, ad esempio, la Negoziazione per conto proprio, l'Esecuzione, la Ricezione e Trasmissione di ordini nel quale il ruolo dell'intermediario finanziario è passivo o meramente esecutivo.

Servizio di Investimento non esecutivo come, ad esempio, la Consulenza in materia di investimenti, nel quale il ruolo dell'intermediario è attivo e di tipo discrezionale/negoziabile.

Servizio di Collocamento indica il Servizio di Investimento di collocamento con o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente ed ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente degli Strumenti Finanziari, dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari (inclusi Prodotti di investimento assicurativi), pro tempore offerti, promossi o collocati dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture. Il Servizio di Collocamento è regolato nella Sezione B3 del Fascicolo Contrattuale.

Servizio di Consulenza indica il Servizio di Investimento di consulenza in materia di investimenti, che consiste nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni di investimento relative ad un determinato Strumento Finanziario, nonché la prestazione di consigli e/o raccomandazioni personalizzate con riferimento ad altri Prodotti Finanziari (inclusi Prodotti di investimento assicurativi), e/o Servizi di Investimento. Il Servizio di Consulenza è prestato dalla Banca su base non indipendente ed è regolato nella Sezione B2 del Fascicolo Contrattuale. La consulenza in materia di investimenti si ritiene fornita su base indipendente qualora l'intermediario che la presta: a) valuti una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, non limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti dall'intermediario stesso o da entità che hanno con esso stretti legami da altre entità che hanno con l'intermediario rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata; b) non accetti e trattienga incentivi.

SFDR c.d. Sustainable Finance Disclosure Regulation, indica, per semplicità, il Regolamento 2019/2088/UE ed ogni ulteriore normativa connessa.

SICAV indica le Società di Investimento a Capitale Variabile.

Sistema Multilaterale di Negoziazione o **MTF** indica, ai sensi dell'Art. 1, comma 5-*opties* del TUF, un sistema multilaterale che consente l'incontro, al suo interno in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a Strumenti Finanziari, in modo da dare luogo a contratto.

Sistema Organizzato di Negoziazione o **OTF** indica, ai sensi dell'Art. 1, comma 5-*octies*, del TUF, un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo alla formazione di contratti.

Sede di negoziazione un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

Soggetto Rilevante indica il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: (i) componenti degli organi aziendali della Banca, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti della Banca o Family Banker; (ii) dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di Servizi di Investimento da parte della stessa Banca; (iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di Servizi di Investimento da parte della stessa Banca

Strumento Finanziario indica, ai sensi dell'Allegato 1, Sezione C, TUF, uno strumento rientrante in una delle seguenti categorie:

- 1) valori mobiliari;
- 2) strumenti del mercato monetario;
- 3) quote di un organismo di investimento collettivo;
- 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contante;
- 5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contante o può avvenire in contante a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- 6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
- 7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- 8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- 9) contratti finanziari differenziali;
- 10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- 11) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni)

Strumento Finanziario Illiquido indica uno strumento finanziario che determina per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

Strumento Finanziario Liquido indica uno strumento finanziario per il quale sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a prezzi significativi.

Supporto Duraturo indica qualsiasi strumento durevole e/o duraturo che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tassonomia – Indica, secondo quanto stabilito dal Regolamento 2020/852 del 18 giugno 2020 (c. d "Regolamento Taxonomy"), i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

Tecniche di Comunicazione a Distanza indica le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato.

TUB indica il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - e le sue successive modifiche e integrazioni.

TUF indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - e le sue successive modifiche e integrazioni.

Unione Europea indica l'insieme degli Stati membri che attualmente aderiscono all'Unione Europea nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo aderirvi.

US Person indica i soggetti considerati fiscalmente residenti negli Stati Uniti secondo quanto previsto dalla legislazione statunitense. A questa categoria pertanto appartengono, in linea di principio:

- le società di persone e di capitali costituite negli Stati Uniti;
- i trust, se la loro amministrazione è soggetta alla supervisione degli organi giudiziari statunitensi ovvero se le decisioni relative al trust sono riconducibili a soggetti statunitensi;

- le persone fisiche che:
 - abbiano la cittadinanza statunitense. Si rammenta che in base alla normativa interna degli Stati Uniti, la nascita nel territorio statunitense è condizione sufficiente per l'acquisizione della cittadinanza statunitense (principio dello "ius soli"). In proposito, il principio della tassazione connesso alla cittadinanza statunitense non trova deroghe nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi stipulate dagli Stati Uniti;
 - abbiano ottenuto dall'Immigration and Naturalization Service la Alien Registration Card (c.d. "green card");
 - abbiano soggiornato negli Stati Uniti per 31 giorni nell'anno di riferimento e 183 giorni nell'anno di riferimento e nei due anni precedenti ("substantial presence test").

Valutazione di Adeguatezza indica il giudizio attraverso il quale la Banca, nella prestazione del Servizio di Consulenza ovvero, quando prestati congiuntamente al Servizio di Consulenza, degli altri Servizi di Investimento, deve verificare in particolare che:

- a) l'operazione o il servizio di investimento consigliato corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente ivi compresi i fattori di sostenibilità;
- b) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio ed eventuali perdite connesse all'operazione o al servizio di investimento consigliato;
- c) il Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio di investimento consigliati.

Valutazione di Appropriatezza indica il giudizio attraverso il quale la Banca, nella prestazione, anche congiunta, dei Servizi di Investimento diversi dal Servizio di Consulenza, deve verificare, rispetto alle operazioni disposte dal Cliente, che il medesimo Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo Strumento Finanziario richiesto comporta.

Parte Seconda

SEZIONE A1 - INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI

I. DOCUMENTO INFORMATIVO SU BANCA MEDIOLANUM S.p.A., SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI, SUI SISTEMI DI INDENNIZZO E GARANZIA

Recapiti della Banca

Banca Mediolanum S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Palazzo Meucci Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) - Tel.: +39 02 90 49 1 – Fax: +39 02 9049 2550 - Indirizzo P.E.C.: bancamediolanum@pec.mediolanum.it – e-mail: info@mediolanum.it - Sito Internet: www. bancamediolanum.it - N° iscrizione all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia: 5343 - Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3062 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale Sociale 600.370.395,80 i.v. – Codice Fiscale – Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164 – P.IVA - 10540610960 del Gruppo Iva Banca Mediolanum - Qualunque informazione relativa ai servizi offerti può essere ottenuta inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato o telefonando al numero verde: 800.107.107.

Lingue nelle quali il Cliente può comunicare con la Banca

Il Contratto per la prestazione di Servizi di Investimento è redatto in lingua italiana, che verrà parimenti utilizzata nelle comunicazioni scritte o verbali di qualsiasi natura tra il Cliente e la Banca. La lingua ufficiale utilizzata sia nei rapporti tra Banca e Cliente che nella redazione della documentazione è l'italiano. Il Cliente comunica con la Banca in lingua italiana.

Metodi di comunicazione tra il Cliente e la Banca

Le comunicazioni tra il Cliente e la Banca, ivi comprese le istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni e l'invio e la ricezione di ordini, devono essere effettuate per iscritto e trasmesse alla sede legale della Banca all'indirizzo sopra riportato, anche per il tramite dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede della Banca (nel testo anche Family Banker). Ai Clienti titolari di conto corrente, aderenti al Servizio di Banca Diretta, è inoltre consentito di svolgere le operazioni previste tramite la rete telefonica, televisiva e telematica, secondo le modalità descritte nel contratto di prestazione di Servizio di Banca Diretta.

Autorizzazione della Banca e Autorità competente

La Banca è autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ed alla prestazione dei Servizi di Investimento di: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento con impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti, ai sensi della normativa vigente. Oltre ai predetti servizi, la Banca ha la facoltà di svolgere anche i Servizi Accessori, come definiti nel TUF. La Banca è iscritta al n. 5343 dell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia, ed appartiene al Gruppo Bancario Mediolanum. La Banca è soggetta alla vigilanza, ciascuna per le materie di propria competenza, della Banca d'Italia, della Consob e dell'IVASS relativamente all'attività di intermediario assicurativo. Il recapito della Banca d'Italia, Sede Centrale, è via Nazionale 91, 00184 Roma. Il recapito della Consob, Sede Centrale, è via G. B. Martini 3, 00198 Roma. Il recapito dell'IVASS, Sede Centrale è via del Quirinale, 21 00187 - Roma.

Caratteristiche dei Servizi di Investimento prestati nell'ambito del Contratto

Oggetto del Contratto per la prestazione di Servizi di Investimento sono i (i) Servizi di Consulenza in materia di investimenti (ii) di Ricezione e Trasmissione di ordini, Esecuzione di ordini per conto dei Clienti, di Negoziazione per conto proprio (non applicabili al presente contratto) e (iii) di Collocamento. La Banca presta inoltre il Servizio di Gestione di Portafogli, disciplinato in appositi separati accordi contrattuali con il Cliente e dalla relativa documentazione informativa.

I Servizi di Investimento prestati dalla Banca hanno ad oggetto: (i) i Prodotti Finanziari e i Servizi di Investimento emessi/prestati dalla Banca e collocati/distribuiti dalla Banca; (ii) quelli emessi/prestati da società del Gruppo e collocati/distribuiti dalla Banca; (iii) quelli emessi/prestati da terzi in via esclusiva per i Clienti della Banca in virtù di apposito accordo con la medesima e collocati/distribuiti dalla Banca (i prodotti di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono sono indicati anche semplicemente come **“Prodotti di Gruppo”**); (iv) quelli diversi da quelli individuati in precedenza e per i quali sono in essere accordi di distribuzione/ collocamento (**Prodotti di Terzi in Collocamento**); (v) nonché, quelli emessi/prestati da emittenti/intermediari diversi da quelli individuati in precedenza per i quali non sono in essere accordi di distribuzione/collocamento (**“Prodotti di Terzi”**).

Trattamento dei soggetti qualificati come US Per-son e QI Agreement: ogni Cliente “US Person” che volesse acquistare titoli di emittente USA è tenuto ad identificarsi attraverso la corretta compilazione dell'apposito modulo denominato W9, con il quale, sotto la propria responsabilità, il Cliente stesso dichiara la propria residenza fiscale negli USA, comunicando il proprio codice fiscale statunitense. Il modulo W9 deve essere compilato e consegnato in originale in 4 copie, assieme alla copia di un

documento d'identità valido, in fase di sottoscrizione del Contratto. In caso di omessa compilazione e/o consegna del modulo W9, il Cliente non potrà essere correttamente identificato e di conseguenza non potrà operare in titoli che possano generare "reportable payments". Qualora, per qualsiasi ragione, il cliente divenisse titolare di strumenti finanziari che possano generare "reportable payments", Banca Mediolanum dovrà procedere alla vendita di tali attività finanziarie, secondo la normale prassi commerciale e senza preavviso, applicando e versando alle autorità fiscali statunitensi la ritenuta d'acconto nella misura pro tempore vigente (attualmente pari al 28%) sui redditi maturati e sul corrispettivo lordo di vendita di tali strumenti, secondo quanto previsto dalla normativa statunitense, oltre gli eventuali oneri di legge.

Al fine di operare in modo conforme alla normativa statunitense Banca Mediolanum ha l'obbligo di identificare la propria clientela titolare di strumenti che possono generare "reportable payments" (in generale titoli azionari/obbligazionari di fonte USA) distinguendo tra US Person e Non US Person. Quanto sopra, con l'obiettivo di applicare una corretta e trasparente gestione della tassazione inerente all'operatività in titoli di emittente statunitense, il Cliente US Person non potrà sottoscrivere un Contratto intestato a più persone. Conseguentemente, gli eventuali redditi di fonte statunitense saranno corrisposti al lordo della tassazione USA e certificati alle autorità USA nei termini di legge. Nel caso in cui, in corso di Contratto, un Cliente acquisisce lo status di "Us Person" (es: a seguito di una variazione di residenza), Banca Mediolanum procederà all'estinzione di qualsiasi rapporto di conto corrente su cui il Cliente risulta intestatario congiuntamente ad altri soggetti e richiederà al Cliente US Person la sottoscrizione di un Contratto "mono-intestato". Anche in tal caso il Cliente US Person è tenuto alla consegna del modulo W9 debitamente compilato e firmato in quattro copie originali.

Consulenza in materia di investimenti: il servizio si sostanzia nella prestazione di consigli di investimento e raccomandazioni personalizzate alla clientela, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni di investimento relative ad un determinato Prodotto Finanziario (inclusi Prodotti di investimento assicurativi) e/o Servizio di Investimento. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione (intendendosi per tali canali destinati alla generalità dei Clienti o potenziali Clienti della Banca).

La Banca presta il **Servizio di Consulenza in materia di investimenti** su base non indipendente in relazione ai Prodotti di Gruppo ed ai **Prodotti di Terzi in Collocamento**, in abbinamento con gli altri Servizi di Investimento regolati dal Contratto (cioè collocamento, negoziazione in conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini) tramite personale della stessa Banca a ciò autorizzato e Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede della propria Rete Distributiva - nel testo anche "Family Banker", anche mediante Internet e canale telefonico. La prestazione del Servizio di Consulenza su **"Prodotti del Gruppo"** si fonda sul presupposto di una conoscenza più ampia dei prodotti stessi da parte della Banca e della Rete Distributiva. Conseguentemente, tale attività di consulenza:

- è prestata normalmente su iniziativa della Banca;
- è corredata da un'ampia informativa sulle caratteristiche e sulla rischiosità dei Prodotti di Gruppo;
- presuppone un'assistenza continuativa al Cliente anche dopo l'investimento nei prodotti raccomandati e suggeriti.

La prestazione del Servizio di Consulenza sui **Prodotti di Terzi in Collocamento** avviene, invece, su iniziativa del Cliente che richiama di investire in specifici prodotti, anche individuati per denominazione o per caratteristiche. Anche in tal caso viene comunque fornita, da parte della Banca e per essa dalla Rete Distributiva, un'assistenza continuativa al Cliente anche dopo l'investimento nei medesimi.

La Banca non presta in nessun caso il Servizio di Consulenza con riferimento a Prodotti di Terzi diversi dai Prodotti di Terzi in collocamento.

Nella prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca fornisce al Cliente una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. Inoltre, nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca provvede a valutare, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del portafoglio complessivo del Cliente detenuto presso la stessa con le caratteristiche del Cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al momento della verifica. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al Cliente. La comunicazione indica le circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione negativa. In tal caso il Cliente è tenuto a contattare la Banca tramite il proprio Family Banker per individuare le attività necessarie a rendere adeguata la sua operatività in strumenti finanziari.

La Banca coniuga gli obiettivi economici e di redditività con quelli di natura sociale, ambientale e di governance (approccio ESG – Environmental, Social and Governance) affiancando alla convenzionale analisi finanziaria anche i rischi e i fattori di sostenibilità nel proprio processo di selezione e investimento in prodotti finanziari. Attraverso l'analisi dei fattori di sostenibilità, la Banca mira infatti a comprendere i rischi e le opportunità non rilevati dall'analisi finanziaria convenzionale, rafforzando il processo di investimento e sostenendo la creazione di valore a lungo termine.

La Banca, nel suo duplice ruolo di emittente di strumenti finanziari e di consulente in materia di investimento applica il proprio approccio ESG sia attraverso l'integrazione dei fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento che con la valutazione e il monitoraggio delle performance ESG dei prodotti distribuiti, adottando una metodologia quantitativa (c.d.

"Rating ESG") basata anche su informazioni esterne. La Banca inoltre incorpora i fattori ESG nella selezione e nel monitoraggio delle Società di Gestione terze, valutandone le politiche di sostenibilità e l'approccio all'integrazione dei rischi di sostenibilità.

La Banca prende in considerazione gli effetti negativi degli investimenti sui fattori di sostenibilità, al fine di monitorare, contenere e ridurre, nel lungo periodo, gli effetti delle scelte di investimento che determinano o possono determinare impatti negativi sui fattori ambientali, sociali e di governance. A tal fine, la Banca, coerentemente con gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 4 del Regolamento UE 2019/2088 ("SFDR"): misura e monitora gli indicatori PAI obbligatori e opzionali definendo le priorità tra essi, fornisce adeguata trasparenza informativa in conformità alle modalità e alle tempistiche di cui al Regolamento SFDR e relative norme tecniche di regolamentazione (c.d. "Regulatory technical standards" o RTS).

La Banca presta, infine, i Servizi di Collocamento, Negoziante in conto proprio, Esecuzione di ordini per conto dei Clienti, Ricezione e trasmissione di ordini, sulle operazioni di investimento in Prodotti di Terzi e nel titolo azionario quotato Mediolanum S.p.A. disposte dal Cliente per il tramite dei propri Canali Diretti (Internet e banca telefonica). In questo caso la Banca sottopone le operazioni di investimento alla valutazione di appropriatezza, potendo comunque il Cliente dar corso ad eventuali operazioni "inappropriate" tramite conferma della volontà di procedere.

In nessun caso la Banca presta al Cliente il servizio di mera esecuzione degli ordini senza alcun tipo di valutazione circa la loro appropriatezza rispetto alle caratteristiche del Cliente medesimo (c.d. execution only).

Collocamento (con o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente): la Banca svolge il servizio di collocamento avente ad oggetto Strumenti Finanziari (tra cui OICR), Prodotti Finanziari (inclusi Prodotti di investimento assicurativi, quali le polizze assicurative unit e index linked), attività e Servizi di Investimento, su mandato di società terze. Il servizio si sostanzia nella presentazione e proposizione dei prodotti, servizi e Strumenti Finanziari, i cui pertinenti documenti contrattuali sono predisposti dalle predette società. Il servizio prevede anche un'attività di assistenza alla clientela nel periodo successivo al collocamento, nell'osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni fornite dalle società emittenti gli strumenti e prodotti, concordate in base agli accordi stipulati tra la Banca e le società stesse.

Gestione di portafogli

Per quanto riguarda, in particolare:

- i) le informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente;
- ii) la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente;
- iii) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
- iv) gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la propria discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;
- v) le strategie di investimento proposte dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli;
- vi) informazioni in merito ai rischi connessi agli strumenti finanziari nei quali il patrimonio conferito in gestione può essere investito;

si rinvia agli appositi separati accordi contrattuali con il Cliente e alla relativa documentazione informativa.

La Banca può delegare la gestione ad altri intermediari abilitati alla gestione di patrimoni. Nei casi in cui la Banca si avvale di tale facoltà contrattualmente prevista, fornisce ai Clienti dettagli sulle deleghe conferite specificando l'ampiezza delle stesse.

Operatività tramite Family Banker

Al fine della promozione, del collocamento di Strumenti Finanziari e della prestazione dei Servizi di Investimento, in luogo diverso dalla propria sede legale o dalle proprie dipendenze, la Banca si avvale di soggetti iscritti nell'Albo unico dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'Art. 31, comma quarto, TUF. In Contratto detti Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono indicati anche semplicemente come Family Banker.

Rendicontazione dell'attività svolta

La Banca invia al Cliente i rendiconti dell'attività svolta in relazione ai Servizi di Investimento disciplinati nel contratto. Le modalità e periodicità di rendicontazione sono indicate nell'ambito del Contratto in conformità alla normativa applicabile.

Trattazione dei reclami

I reclami derivanti dalla prestazione di uno o più Attività e Servizi di Investimento regolati dal Contratto vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca per lettera raccomandata A/R indirizzandola a Banca Mediolanum S.p.A. - Ufficio Reclami – Via Ennio Doris- 20079 Basiglio (MI) o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@pec.mediolanum.it oppure ufficioreclami@mediolanum.it oppure tramite sito internet - sezione messaggi/ Reclami - o via fax al numero 02.90492649. Ai medesimi recapiti è possibile inviare un reclamo attinente al comportamento di Banca Mediolanum S.p.A. in qualità di intermediario che promuove e distribuisce le polizze assicurative e i contratti di capitalizzazione emessi da ciascuna Impresa

di assicurazione – inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori della Banca stessa. Eventuali reclami indirizzati alla Banca ma aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale delle polizze assicurative e dei contratti di capitalizzazione nonché i reclami indirizzati a ciascuna Compagnia ma aventi ad oggetto il comportamento di Banca Mediolanum S.p.A. che distribuisce i predetti prodotti, saranno prontamente e rispettivamente inoltrati dalla Banca alle Compagnie o viceversa, che provvederanno a rispondere ciascuna per quanto di propria competenza nel rispetto delle tempistiche previste, dandone contestuale notizia al reclamante. In tale caso, i termini di riscontro decorreranno dalla data di ricezione del reclamo presso la Società ritenuta competente ai sensi della normativa vigente. La Banca risponde con sollecitudine, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in relazione ai singoli Servizi prestati, ovvero, (i) entro 45 (quarantacinque) giorni nel caso di reclami aventi ad oggetto il comportamento della Banca in qualità di intermediario che promuove e distribuisce le polizze assicurative diversa dai Prodotti di investimento assicurativi, (ii) entro 60 (sessanta) giorni nel caso di reclami aventi ad oggetto la prestazione di servizi di investimento nonché il comportamento della Banca in qualità di intermediario che promuove e distribuisce Prodotti di investimento assicurativi. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 (sessanta) giorni, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di mediazione civile obbligatoria, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi: all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), Organismo istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, competente a dirimere le controversie fra investitori ed Intermediari del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. L'ACF sostituisce: 1) l'Ombudsman – Giuri Bancario e 2) la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale con tenute nel Contratto. Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie o avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura è disponibile il sito: www.acf.consob.it.

Risoluzioni online delle controversie

Fatto salvo quanto sopra previsto in tema di ricorsi, in caso di controversie derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'Unione e un professionista stabilito nell'Unione, il consumatore ha diritto di proporre un ricorso al competente organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie online (ADR). L'elenco degli ADR è accessibile tramite la piattaforma di risoluzione delle controversie online europea ("piattaforma ODR") disponibile sul sito <http://ec.europa.eu/odr>

Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi

La Banca aderisce al **"Fondo Nazionale di Garanzia"**, istituito a tutela degli investitori. Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'Art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n.1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'Art. 2, comma primo, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'Art. 62, comma primo, del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo Nazionale di Garanzia è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'Art. 62, comma primo, del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo" previsto dall'Art. 12, comma primo, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo massimo complessivo per ciascun investitore di 20 .000,00 euro, come previsto dal decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997 n. 485 per i crediti derivanti dalla prestazione dei Servizi di Investimento e del servizio accessorio di custodia e amministrazione degli Strumenti Finanziari nei confronti degli Intermediari nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli Intermediari medesimi. Nei termini e con le modalità meglio specificate nel relativo Regolamento operativo, l'investitore che ne abbia i requisiti potrà presentare istanza di indennizzo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Fondo Nazionale di Garanzia stesso. La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo Nazionale di Garanzia è a carico degli Intermediari aderenti.

La Banca aderisce inoltre al **"Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi"**. Lo Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, riprendendo il D. Lgs. N. 659/1996, comprende nella protezione offerta ai depositanti, i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili. Le fattispecie escluse da tale tutela sono indicate all'Art. 27 dello Statuto del Fondo Interbancario stesso. La Banca aderisce inoltre al **"Default Fund"**. Il Default Fund è finalizzato ad indennizzare gli investitori che abbiano subito eventuali danni inerenti le attività di settlement/regolamento delle operazioni di investimento in titoli. Oltre a quanto sopra riportato si informa che il D. Lgs 179 dell'8 ottobre 2007 ha disposto l'istituzione del **"Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori"** di cui all'Art. 27, comma secondo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito denominato "Fondo di garanzia"), destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo di garanzia medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del TUF.

Al riguardo l'Art. 8 del D. Lgs. 179/2007 precisa che:

- la gestione del Fondo di garanzia è attribuita alla Consob;

- possono accedere al Fondo di garanzia gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'Art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF;
- il Fondo di garanzia è surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e può rivalersi nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile;
- la Consob è legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo di garanzia, per la tutela dei diritti e l'esercizio dell'azione di rivalsa di al precedente allinea; a tale fine la Consob ha facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'Art. I, decimo comma, del Decreto Legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari;
- il Fondo di garanzia è finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del TUF.

II. INFORMATIVA CONCERNENTE LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Descrizione sintetica delle misure adottate dalla Banca che detiene Strumenti Finanziari o somme di denaro di Clienti, per assicurare la relativa tutela

Gli Strumenti Finanziari e la liquidità di un Cliente a qualunque titolo detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello di altri Clienti.

Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca né quello dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

La liquidità e gli Strumenti Finanziari conferiti in gestione, nonché la liquidità e gli Strumenti Finanziari di volta in volta derivanti dall'attività di gestione svolta dalla Banca per conto del Cliente ovvero messi a disposizione della Banca o rivenienti dalla prestazione dei servizi di negoziazione, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento sono depositati rispettivamente sul Conto Corrente e sul Deposito Titoli intestati al Cliente presso la Banca. La Banca tiene apposite evidenze contabili dei depositi delle somme di denaro e degli Strumenti Finanziari effettuati dal Cliente di tempo in tempo e garantisce che ogni operazione che interessa il Deposito Titoli trovi contropartita nel Conto Corrente (ovvero nel "Conto Accessorio" denominato in valuta), ad eccezione del caso in cui il Cliente abbia disposto il ritiro o il trasferimento totale o parziale degli Strumenti Finanziari o della liquidità in portafoglio e ferma la possibilità di movimentare un singolo conto nelle ipotesi in cui ciò sia imposto dalle caratteristiche tecniche delle operazioni poste in essere (per es. il deposito di margini). Tutte le consegne e i ritiri di Strumenti Finanziari a favore del Cliente sono accreditate/addebitate nel Deposito Titoli di sua pertinenza. La provvista relativa alle operazioni disposte dalla Banca per conto del Cliente nella prestazione dei Servizi viene prelevata a valere sul Conto Corrente e sul Deposito Titoli. La Banca ha delegato a movimentare il Conto Corrente e il Deposito Titoli nell'ambito della prestazione dei Servizi.

Ulteriori informazioni relative alla tutela degli Strumenti Finanziari o delle somme di denaro dei clienti sono riportate nella Sezione B del Fascicolo Contrattuale.

Diritti di garanzia vantati dalla Banca

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente.

III. INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Secondo quanto previsto dalla normativa italiana, che recepisce la normativa comunitaria in materia di mercati di strumenti finanziari (MiFID), la Banca ha proceduto, sulla base delle informazioni disponibili, a classificare la propria clientela secondo le categorie previste da tale normativa.

Dalla classificazione della clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in termini di regole applicabili alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla tutela dell'investitore.

Le categorie all'interno delle quali possono essere classificati i Clienti rispetto ai Servizi di Investimento prestati dalla Banca e regolati in Contratto sono le seguenti:

- **Cliente al Dettaglio "MiFID"** (che prevede il massimo grado di protezione previsto dalla normativa);
- **Cliente Professionale "MiFID"** (che prevede un grado di protezione inferiore rispetto ai Clienti al dettaglio).

Al fine di assicurare il massimo livello di protezione possibile alla propria clientela, la Banca classifica il Cliente anche potenziale che faccia richiesta di aderire ai Servizi regolati dal Contratto, come Cliente al Dettaglio "MiFID"; fatto salvo quanto diversamente stabilito o richiesto dallo stesso cliente successivamente.

La normativa vigente prevede la possibilità - per il Cliente che sia stato classificato come Cliente al Dettaglio "MiFID" - di chiedere, per iscritto, alla Banca di essere trattato come Cliente Professionale "MiFID" rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni.

A tal proposito si precisa che - trattandosi di una richiesta che, qualora venisse accolta, comporterebbe il riconoscimento di un grado di protezione inferiore rispetto a quello garantito ai Clienti al Dettaglio "MiFID" - essa potrebbe trovare

eventualmente accoglimento soltanto dopo una valutazione di carattere sostanziale, da parte della Banca, volta a valutare l'effettiva idoneità del Cliente ad essere classificato tra i Clienti Professionali "MiFID".

È onere del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni di stato, tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della Banca di modificare tale classificazione ove questa non soddisfi più i requisiti necessari per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnata.

La Banca si riserva in ogni caso la possibilità di accogliere o meno la richiesta solo per determinati tipologie di prodotti o servizi, oppure non accoglierla affatto.

Il Cliente inizialmente classificato come Cliente al Dettaglio "Mi-FID" può richiedere per iscritto di essere trattato come Cliente Professionale "MiFID", inoltrando la relativa richiesta al seguente indirizzo: Banca Mediolanum S.p.A. - Palazzo Meucci - Via Ennio Doris- 20079 Basiglio (MI).

IV. POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI

1 - Premessa

Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche "Banca Mediolanum" o "la Banca") pone il cliente al centro della propria strategia di business, adottando ogni misura e strumento idoneo ad assicurare che lo sviluppo della propria attività ed il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali siano congrui e sinergici con il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale, garantendo il conseguimento del miglior interesse per i propri clienti.

La Banca nell'ambito della propria normativa interna ha adottato una Policy sui conflitti di interessi denominata "Policy di gestione dei conflitti di interessi degli esponenti e del personale" volta a definire la politica sui conflitti di interessi che possono sorgere in capo agli esponenti aziendali e al personale della Banca con l'obiettivo di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, effettivo o potenziale, nonché a definire il processo di rilevazione, comunicazione e valutazione del conflitto.

Nella suddetta Policy, tuttavia, si precisa che in relazione a tutte le tipologie di conflitto che possono sorgere nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento principali o accessori, nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e/o prodotti assicurativi non IBIPs, nonché nella distribuzione di prodotti e servizi bancari, i presidi e le modalità di gestione degli stessi sono disciplinate nell'ambito della presente Policy.

Pertanto, l'adozione di una politica formale per la gestione delle possibili situazioni conflittuali che si instaurano con la propria clientela nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, nella distribuzione di prodotti assicurativi non IBIPs nonché nella distribuzione di prodotti e servizi bancari, rappresenta un elemento fondamentale nell'ambito del sistema integrato della normativa interna della Banca per garantire trasparenza ed integrità su questa tematica.

2 - I principi in tema di gestione dei conflitti di interesse

La Policy:

- individua le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti nella prestazione dei Servizi offerti;
- definisce le procedure da seguire e le misure organizzative per la gestione dei potenziali conflitti di interesse.

Nell'ambito del processo di definizione della politica di gestione dei conflitti di interesse si possono, quindi, distinguere le seguenti fasi trattate nei paragrafi successivi:

- identificazione dei possibili conflitti di interesse;
- individuazione delle misure per prevenire e gestire i potenziali conflitti di interesse;
- eventuale informativa alla clientela sui conflitti di interesse;
- rilevazione delle situazioni che determinano la cessazione delle situazioni conflittuali identificate.

3 - Identificazione dei possibili conflitti di interesse

Banca Mediolanum adotta ogni ragionevole misura per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, al momento della prestazione di qualunque Servizio o di una combinazione di tali Servizi tra la stessa Banca, i Soggetti Rilevanti e i clienti. L'identificazione dei conflitti di interesse deve tenere conto anche delle circostanze che potrebbero causare un conflitto risultante dalle attività delle Società appartenenti al Conglomerato Mediolanum. La normativa di riferimento stabilisce un insieme di requisiti minimi di cui l'intermediario/distributore deve tenere conto al fine di valutare se l'impresa stessa o un Soggetto Rilevante si trovi in una situazione di conflitto di interessi, sia a seguito della prestazione di servizi e attività di investimento, di servizi accessori o di altri servizi sia a seguito all'Attività di Distribuzione Assicurativa. o per altra ragione.

Da ciò emerge che si è in presenza di un conflitto di interesse nel caso in cui Banca Mediolanum, o un Soggetto Rilevante, o una Società del Conglomerato:

- possa realizzare un guadagno finanziario o possa evitare una perdita finanziaria, a spese e/o danno del cliente;
- abbia nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;

- abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- svolga la stessa attività del cliente;
- riceva da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Con riferimento ai conflitti di interesse relativi ai Servizi prestati, sono state individuate le seguenti situazioni in cui è possibile riscontrare un conflitto di interesse:

- ricezione e trasmissione di ordini;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- negoziazione per conto proprio;
- gestione di portafogli;
- consulenza in materia di investimenti;
- distribuzione di prodotti/ strumenti finanziari;
- distribuzione di prodotti e servizi bancari;
- consulenza assicurativa;
- distribuzione di prodotti assicurativi;
- attività di collocamento con o senza garanzia;
- custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
- operazioni di Capital Markets seguite dalla Direzione Investment Banking;
- operazioni di Corporate Finance seguite dalla Direzione Investment Banking.

Costituisce altresì ipotesi di conflitto di interesse anche la prestazione congiunta di più servizi.

Nel caso specifico, di distribuzione di prodotti assicurativi non IBIPs, la Banca, identifica inoltre le seguenti principali ipotesi di conflitto di interessi:

- detenzione della Banca di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
- status della Banca di società partecipata, oppure di società controllata da una determinata impresa di assicurazione, che detiene una partecipazione diretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario.

A questi, si aggiungono le tipologie di conflitto riconducibili direttamente agli interessi della società quale soggetto giuridico, nonché a quelli del Gruppo cui la stessa appartiene e dei relativi Soggetti Rilevanti, identificati nelle seguenti fattispecie:

- emissione e collocamento di strumenti finanziari (ad esempio emissione di obbligazioni, azioni, warrant);
- erogazione del credito (ad es. concessione di finanziamenti o linee di credito);
- cariche sociali detenute dagli esponenti aziendali in società terze;
- interessi personali dei Soggetti Rilevanti (ad esempio acquisto/ vendita di titoli, rapporti d'affari con la Banca o società del Gruppo);
- instaurazione di rapporti d'affari rilevanti (ad esempio con principali fornitori, grandi clienti, controparti);
- partecipazioni detenute (ad esempio acquisizione/dismissione di partecipazioni rilevanti anche vincolate a patti parasociali).

Per ciascuna fattispecie sopra illustrata, si descrivono, di seguito, le categorie più significative e non esaustive, di possibili conflitti di interesse che potrebbero insorgere:

I. Servizio di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari/esecuzione di ordini per conto dei clienti

- Raccolta/esecuzione di ordini su strumenti finanziari di propria emissione o emessi da una Società del Gruppo;
- Raccolta e trasmissione di ordini su strumenti e/o prodotti finanziari emessi / istituiti / gestiti / promossi da un'altra società del Gruppo;
- Raccolta/esecuzione di ordini su strumenti finanziari emessi da o relativi a società per le quali la Direzione Investment Banking è coinvolta in Operazioni di Capital Markets e/o Operazioni di Corporate Finance;
- Ricezione di omaggi e simili da parte degli intermediari terzi scelti per l'esecuzione degli ordini;
- Raccolta e trasmissione di ordini su strumenti e/o prodotti finanziari emessi da soggetti finanziati dalla Banca;
- Raccolta e trasmissione di ordini su strumenti finanziari emessi da soggetti in rapporti d'affari con la Banca Stessa;
- Raccolta e trasmissione di ordini su strumenti di emittenti in cui il soggetto rilevante ricopre un ruolo significativo (organo amministrativo, organo di controllo, ruolo direttivo, etc.).

II. Servizio di negoziazione per conto proprio

- Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari emessi dalla Banca o da una Società appartenente al Conglomerato Mediolanum;
- Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari in relazione a società per le quali la Direzione Investment Banking presta operazioni di Capital Markets e/o operazioni di Corporate Finance;

- c) Ricezione di omaggi e simili da parte delle società emittenti / dei gestori degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione in contropartita diretta (inclusi gli OICR).

III. Gestione di portafogli

- a) Investimento in strumenti finanziari emessi da Società appartenenti al Gruppo;
- b) Investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti terzi partecipati in misura rilevante da Società del Gruppo;
- c) Investimento in strumenti finanziari emessi da società per la quale una Società del Gruppo aderisca, anche in via indiretta, a patti parasociali relativi al capitale dell'Emittente;
- d) Investimento in strumenti finanziari in relazione a società per le quali la Direzione Investment Banking presta operazioni di Capital Markets e/o Corporate Finance;
- e) Operazioni in contropartita diretta fra i portafogli dei clienti (cross trades);
- f) Esecuzione di transazioni in strumenti finanziari con Società del Gruppo;
- g) Investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti terzi che detengono una partecipazione rilevante nel capitale sociale di Società del Gruppo;
- h) Investimento in strumenti finanziari emessi da una società finanziata in maniera rilevante da una Società del Gruppo;
- i) Investimento in strumenti finanziari emessi da una società con cui una Società del Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti;
- j) Investimento in strumenti finanziari presenti anche nei portafogli di proprietà;
- k) Investimento in strumenti finanziari che investono in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo;
- l) Investimento in strumenti finanziari emessi da una società con cui una Società del Gruppo aderisce, anche in via indiretta, a patti parasociali relativi al capitale della società emittente lo strumento oggetto di compravendita.

IV. Consulenza in materia di investimenti

- a) Consulenza su strumenti finanziari di propria emissione o emessi da una Società del Conglomerato Mediolanum;
- b) Consulenza su strumenti finanziari in relazione a società per le quali la Direzione Investment Banking presta operazioni di Capital Markets e/o operazioni di Corporate Finance;
- c) Consulenza, durante il collocamento e per 12 i mesi successivi alla data di emissione, su strumenti finanziari relativamente ai quali una Società del Gruppo partecipi/ abbia partecipato al consorzio di garanzia o abbia assunto un impegno a sottoscrivere;
- d) Consulenza su strumenti finanziari emessi da società per le quali una Società del Gruppo aderisca, anche in via indiretta, a patti parasociali relativi al capitale dell'Emittente;
- e) Consulenza relativa a strumenti finanziari emessi da terzi nei cui organi sociali siano presenti anche esponenti aziendali di Società del Gruppo;
- f) Consulenza relativa a strumenti finanziari emessi da soggetti terzi che sono partecipati in misura rilevante da una Società del Gruppo;
- g) Consulenza relativa a strumenti finanziari emessi da soggetti terzi che partecipano in misura rilevante nel capitale sociale di una Società del Gruppo;
- h) Consulenza, durante il collocamento, relativa a strumenti finanziari nel caso in cui Società del Gruppo finanzino l'emittente/offerente o società appartenenti al suo gruppo economico, nel caso in cui il finanziamento erogato sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento;
- i) Consulenza, durante il collocamento, relativa a strumenti finanziari nel caso in cui Società del Gruppo finanzino in misura rilevante l'emittente o società appartenenti al suo gruppo economico;
- j) Consulenza, durante il collocamento, relativa a strumenti finanziari emessi da un soggetto terzo con cui Società del Gruppo intrattengono rapporti d'affari rilevanti;
- k) Consulenza su strumenti finanziari in relazione ai quali la Banca percepisce da una persona diversa dal cliente un incentivo diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per il servizio svolto;
- l) Consulenza relativa a strumenti finanziari emessi da terzi su richiesta di uno o più intermediari del Gruppo o della Banca stessa (cd. private placement);
- m) Consulenza relativa a strumenti finanziari emessi da una società con la quale il dipendente di una Società del Gruppo è legato all'emittente dello strumento finanziario oggetto di consulenza;
- n) Consulenza relativa a strumenti finanziari emessi da una entità da cui un soggetto rilevante nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, o la Banca stessa, hanno percepito omaggi o altro genere di utilità;
- o) Consulenza relativa a strumenti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali vengano stipulati specifici accordi di collocamento.

V. Consulenza in materia di distribuzione assicurativa

- a) Consulenza relativa a prodotti di investimento assicurativo e previdenziali, nonché sui prodotti assicurativi non IBIPS emessi da un'impresa di assicurazione del Gruppo Assicurativo Mediolanum;

- b) Consulenza relativa a prodotti di investimento assicurativo e previdenziali, nonché sui prodotti assicurativi non IBIPS emessi da un'impresa di assicurazione con la quale Banca Mediolanum ha in essere specifici accordi di distribuzione;
- c) Consulenza relativa di investimento assicurativo e previdenziali, nonché sui prodotti assicurativi non IBIPS nel caso in cui società del Gruppo Bancario finanziino in misura rilevante l'emittente;
- d) Consulenza relativa a prodotti di investimento assicurativi e previdenziali emessi da un'impresa di assicurazione del Gruppo Assicurativo Mediolanum che investono in OICR mobiliari ed immobiliari istituiti e/o gestiti da una Società del Gruppo Bancario;
- e) Consulenza relativa a prodotti di investimento assicurativi e previdenziali in relazione ai quali la Banca percepisce da una persona diversa dal cliente un incentivo diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per il servizio svolto;
- f) Consulenza relativa a prodotti di investimento assicurativi e previdenziali assicurativo emessi da società del Conglomerato Finanziario da cui un soggetto rilevante nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, o la Banca stessa, hanno percepito omaggi o altro genere di utilità;

VI. Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o collocamento di strumenti finanziari senza garanzia

- a) Collocamento di strumenti finanziari con sottostante strumenti finanziari emessi/istituiti/gestiti da Società del Conglomerato Mediolanum;
- b) Collocamento di strumenti finanziari relativamente ai quali una Società del Gruppo Bancario svolga il ruolo di Responsabile del collocamento;
- c) Collocamento di strumenti finanziari emessi da una Società del Conglomerato Mediolanum;
- d) Collocamento di strumenti finanziari nel caso in cui una Società del Gruppo Bancario finanzi in misura rilevante l'emittente o società appartenenti al suo gruppo economico;
- e) Collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi partecipati da Società del Conglomerato Mediolanum, nell'ipotesi in cui tale Società venda la propria partecipazione mediante il collocamento;
- f) Collocamento di strumenti finanziari qualora Società del Conglomerato Mediolanum aderiscano, anche in via indiretta, a patti parasociali relativi al capitale dell'Emittente/ Offerente;
- g) Collocamento di strumenti finanziari emessi da una società con la quale il dipendente di una Società del Conglomerato Mediolanum è legato all'emittente dello strumento finanziario oggetto di consulenza;
- h) Collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi nei cui organi sociali siano presenti anche esponenti aziendali di Società del Conglomerato Mediolanum;
- i) Collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi che detengono una partecipazione rilevante in una Società del Conglomerato Mediolanum;
- j) Collocamento di strumenti finanziari emessi da un soggetto terzo con cui Società del Conglomerato Mediolanum intrattengono rapporti d'affari rilevanti;
- k) Collocamento di strumenti finanziari emessi da una società terza per i quali la Banca percepisce un incentivo non in linea con le commissioni o le competenze normalmente ricevute per il servizio svolto.

VII. Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo e previdenziali nonché di prodotti assicurativi non IBIPs e da imprese di assicurazione.

- a) Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo e previdenziali, nonché sui prodotti assicurativi non IBIPS emessi da una società del Gruppo Assicurativo;
- b) Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo e previdenziali con una Società del Gruppo intrattengono rapporti d'affari rilevanti;
- c) Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo e previdenziali, nonché sui prodotti assicurativi non IBIPS nei cui Organismi sociali è presente un esponente sociale appartenente ad una Società del Gruppo;
- d) Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo e previdenziali che investono in strumenti emessi da Società del Gruppo Bancario.

VIII. Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi

- a) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC per i quali la Banca percepisce un incentivo non in linea con le commissioni o le competenze normalmente ricevute per il servizio svolto;
- b) Raccolta ed esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC, quando l'Offerente è una Società del Conglomerato Mediolanum;
- c) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC quando la società oggetto di acquisizione, è una Società del Conglomerato Mediolanum;
- d) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC quando una Società del Gruppo Bancario svolga il ruolo di Coordinatore della raccolta delle adesioni;

- e) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC qualora la Direzione Investment Banking segua operazioni di Capital Markets o Corporate Finance;
- f) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC qualora una Società del Gruppo Bancario finanzi l'Offerente in relazione all'operazione;
- g) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC qualora una Società del Conglomerato Mediolanum partecipino in misura rilevante nel capitale dell'Offerente o della società oggetto di acquisizione;
- h) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC qualora una Società del Conglomerato Mediolanum aderisca, anche in via indiretta, a patti parasociali relativi al capitale dell'Emittente o della società oggetto di acquisizione;
- i) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC qualora esponenti aziendali dell'Offerente o della società oggetto di acquisizione siano presenti negli organi sociali di Società del Conglomerato Mediolanum;
- j) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC qualora l'Offerente o la società oggetto di acquisizione partecipi o sia partecipata in misura rilevante nel capitale di una Società del Conglomerato Mediolanum;
- k) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC qualora una Società del Conglomerato Mediolanum intrattiene rapporti d'affari rilevanti con l'Offerente o con la società oggetto di acquisizione.

IX. Distribuzione di servizi e prodotti bancari

- a) Interesse nel risultato delle attività di elaborazione, monitoraggio, revisione e distribuzione dei prodotti distinto dall'interesse o dagli obiettivi del cliente, o del potenziale cliente nel risultato delle attività di distribuzione;
- b) Interesse nel risultato delle attività di elaborazione, monitoraggio, revisione e distribuzione dei prodotti distinto dall'interesse del cliente nella elaborazione, o revisione dei prodotti bancari al dettaglio offerti;
- c) Interesse nel risultato delle attività di elaborazione, monitoraggio, revisione e distribuzione dei prodotti con una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio del cliente.

X Operazioni di Capital Markets seguite dalla Direzione Investment Banking

- a) Assistenza in operazioni di Capital Markets relativamente a Emittenti nei confronti dei quali il Gruppo Bancario ha in essere un'esposizione creditizia;
- b) Assistenza in operazioni di Capital Markets a Emittenti per le quali la Banca, il Gruppo Bancario o il Conglomerato Mediolanum detengono partecipazioni rilevanti;
- c) Assistenza in operazioni di Capital Markets a Emittenti di strumenti finanziari sui quali la Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti;
- d) Assistenza in operazioni di Capital Markets a Emittenti di strumenti finanziari sui quali il Gruppo Bancario partecipi al collocamento verso la clientela;
- e) Assistenza in operazioni di Capital Markets a Emittenti di strumenti finanziari presenti nei portafogli gestiti dalla Banca nell'ambito del Servizio di gestione patrimoniale;
- f) Assistenza in operazioni di Capital Markets a Emittenti di strumenti finanziari presenti nei portafogli gestiti dalle società del Conglomerato Mediolanum;
- g) Assistenza in operazioni di Capital Markets a più Emittenti aventi interessi in conflitto tra loro;
- h) Assistenza in operazioni di Capital Markets a più Emittenti nelle quali i soggetti rilevanti di Banca Mediolanum o di altre società del Conglomerato Mediolanum presentino interessi rilevanti.
- i) Assistenza in operazioni di Capital Markets a Emittenti aventi interessi in conflitto con Operazioni di Corporate Finance prestate dalla Direzione Investment Banking a favore di soggetti terzi.

XI. Operazioni di Corporate Finance seguite dalla Direzione Investment Banking

- a) Assistenza in operazioni di Corporate Finance a società e/o Clienti nei confronti dei quali il Gruppo Bancario ha in essere un'esposizione creditizia;
- b) Assistenza in operazioni di Corporate Finance a Società per le quali la Banca, il Gruppo Bancario o il Conglomerato Mediolanum detengono partecipazioni rilevanti;
- c) Assistenza in operazioni di Corporate Finance a più Società aventi interessi in conflitto tra loro;
- d) Assistenza in operazioni di Corporate Finance a più Società nelle quali le parti rilevanti ed i soggetti collegati del Gruppo Bancario o di altre società del Conglomerato Mediolanum presentino interessi rilevanti.
- e) Assistenza in operazioni di Corporate Finance a Società aventi interessi in conflitto con Operazioni di Capital Market prestate dalla Direzione Investment Banking a favore di Emittenti di strumenti finanziari.

XII. Operazioni di Finanziamento garantito da polizze di investimento assicurative (IBIPs)

Erogazione di finanziamenti, da parte di Banca Mediolanum, garantiti da polizze emesse dal gruppo o da terzi e collocate dalla stessa Banca, che ricadono nella categoria IBIP. In tale circostanza la Banca si troverebbe ad essere al contempo collocatore e beneficiario/ vincolatario del prodotto di investimento assicurativo.

4 - Individuazione delle misure per prevenire e gestire i potenziali conflitti di interesse

Con riferimento alle situazioni di potenziale conflitto di interesse, la Banca ha predisposto la propria struttura organizzativa ed operativa in modo da garantire un adeguato presidio generale delle situazioni di conflitti di interesse.

La struttura organizzativa ed operativa è stata adottata avendo quale riferimento misure generali e specifiche per la gestione dei conflitti, che sono di seguito illustrate.

Misure Generali di gestione

- Barriere informative legate a logiche organizzative

La Banca adotta misure atte ad impedire lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività potenzialmente in conflitto. La Banca ha adottato un principio c.d. “need to know” per limitare la circolazione delle informazioni. Le informazioni e la documentazione relativa a ciascuna delle attività in conflitto non è resa disponibile alle risorse preposte ad altre attività; tale divieto è derogabile previa autorizzazione da parte dei relativi responsabili per specifiche e circostanziate ragioni.

- Misure atte ad impedire o limitare influenze indebite.

La Banca ha previsto un divieto generale per tutti i soggetti rilevanti di esercitare un’influenza indebita, ovvero di uniformare la propria attività sulla base di indebite interferenze da parte di un soggetto portatore di un interesse in conflitto.

- Vigilanza separata

I soggetti coinvolti nelle attività in conflitto di interesse sono sottoposti gerarchicamente e riferiscono della propria attività a Responsabili distinti, ferma la responsabilità ultima del vertice della Banca e delle Funzioni Aziendali di Controllo sulle attività svolte nel loro complesso. Ogni area di attività della Banca è, infatti, assegnata ad un Responsabile diverso che riferisce direttamente al vertice della Banca.

Inoltre, tale autonomia è perseguita anche attraverso la nomina di amministratori “indipendenti” negli organi con funzione di supervisione strategica delle diverse società del Gruppo.

- Gestione del Registro Insider

La Banca ha adottato, secondo la vigente normativa applicabile, procedure per la circolazione delle informazioni privilegiate, per la gestione del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate, nonché regole per la gestione delle operazioni aventi ad oggetto le azioni emesse. Tali regole, che devono intendersi integralmente richiamate, consentono anche alla Banca di rafforzare le misure adottate per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse.

In particolare, con riferimento all'attività specifica svolta dalla Direzione Investment Banking, Banca Mediolanum ha deciso di utilizzare un approccio prudenziale, estendendo le procedure applicabili alla circolazione delle informazioni privilegiate anche a quelle cd. rilevanti e confidenziali.

- Retribuzioni indipendenti

Nella definizione delle politiche retributive sono vigenti regole, determinate sulla base, tra le altre, della Circolare n° 285 di Banca d'Italia, nonché gli orientamenti dell'ESMA su politiche e prassi retributive (MiFID) del 2022, del Regolamento (UE) 2017/2359 e del Regolamento IVASS n° 45/2020 che prevedono sistemi incentivanti legati sia alla performance specifica del settore di attività nel quale il soggetto opera sia alla performance complessiva della Banca, mitigati per i rischi assunti.

La Banca non adotta disposizioni in materia di compenso e/o obiettivi di vendita che potrebbero incentivare la raccomandazione di un particolare prodotto, nel caso in cui possa essere offerto un prodotto differente che risponda meglio alle esigenze del cliente.

- Gestione degli Incentivi

Costituisce particolare ipotesi di conflitto di interesse quella in cui la Banca riceva da una persona diversa dal cliente un incentivo (in denaro, beni o servizi), in relazione al servizio prestato al cliente, non ascrivibile a commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio prestato.

Pur essendo espressamente qualificati come fattispecie di conflitto di interesse, si possono ricevere incentivi da terzi (diversi dal cliente) nella prestazione di servizi di investimento diversi dalla gestione di portafogli, a condizione che gli stessi siano comunicati chiaramente al cliente in modo completo, accurato e comprensibile prima della prestazione del servizio, che siano rendicontati periodicamente e che siano volti ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente in linea con quanto richiesto dalla normativa applicabile. Si ricorda, a titolo generale, che la percezione da parte della Banca di incentivi non deve comunque ostacolare l'adempimento da parte dell'impresa stessa dell'obbligo di servire al meglio l'interesse del cliente in attuazione dei principi generali di correttezza e diligenza.

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli la Banca non riceve o paga alcun tipo di incentivo e, qualora percepito, lo restituisce al cliente.

Si fa rimando alla “Policy di gestione e monitoraggio degli incentivi” per il modello di gestione, le modalità operative e le possibili casistiche con riferimento ai rapporti e retrocessioni commissionali tra le società del Gruppo e tra la Capogruppo e le Società terze.

- Gestione dei rapporti con soggetti esterni

Nei rapporti con soggetti esterni è previsto che i soggetti rilevanti si astengano dal ricevere da terzi utilità sotto forma di denaro, beni o servizi diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per tali attività che, in ragione della natura o dell'Società possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi dei clienti o della Banca. In particolare, al fine di evitare l'insorgere di situazioni che possano ledere gli interessi della clientela, è previsto il divieto, per ogni Soggetto Rilevante, di:

- ricevere dai clienti, dalle controparti, dai broker, ovvero dai fornitori di beni o servizi, regalie, utilità, emolumenti, ovvero compensi in qualsiasi forma o natura che non siano di modico valore, nei limiti indicati dalla specifica normativa interna;
- accettare inviti dai clienti, dalle controparti, dai broker, ovvero dai fornitori di beni o servizi, a viaggi, pranzi, cene o ricevimenti se non nel rispetto delle regole previste nel documento denominato "Codice Etico" di Banca Mediolanum.

- Registro conflitti di interesse

La Banca ha istituito un Registro nel quale sono annotate, in relazione alla prestazione di servizi e prodotti di investimento, le situazioni di conflitto che potrebbero danneggiare gravemente gli interessi di uno o più clienti.

- Rinuncia alla prestazione dei Servizi

Nel caso in cui i Presidi adottati non si rivelassero adeguati ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di danneggiare gli interessi dei clienti sia evitato, la Banca rinuncerà alla prestazione dei Servizi.

Misure Specifiche di gestione

- Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste:

a) nella prestazione dei servizi di investimento

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed in particolare nell'ambito del servizio di consulenza non indipendente erogato ai propri clienti, ha previsto l'utilizzo di un modello di valutazione di adeguatezza, multivariata e bloccante, eseguita a seguito dell'attività di profilatura del cliente svolta sulla base delle informazioni da questi fornite mediante la compilazione del questionario denominato "Profilo di Consulenza Personalizzato".

Per tutti i servizi di investimento non abbinati al servizio di consulenza, la Banca esegue la verifica di appropriatezza basata sulla tipologia del cliente e sul suo grado di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti (CEMI). A differenza della verifica di adeguatezza, il cui eventuale esito negativo inibisce la possibilità per il cliente di completare l'operazione richiesta, nel caso in cui la verifica di appropriatezza restituisca un esito negativo, il cliente può in ogni caso manlevare la Banca e decidere di portare a termine l'operazione di investimento. In nessun caso la Banca presta al Cliente il servizio di mera esecuzione degli ordini senza alcun tipo di valutazione circa la loro appropriatezza rispetto alle caratteristiche del Cliente medesimo (c.d. execution only).

La Banca, unitamente alla verifica di adeguatezza eseguita in occasione di ogni singola disposizione impartita dal cliente su prodotti di investimento, fornisce anche un'adeguatezza periodica su base semestrale del portafoglio dei clienti intestatari di almeno un prodotto in ambito MiFID. Inoltre, la Banca ha previsto nell'ambito della prestazione della consulenza, la consegna di una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare prodotto sarebbe più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del cliente.

b) nella distribuzione di prodotti assicurativi

La Banca, in qualità di distributore di prodotti assicurativi propone contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente/ assicurato attraverso una verifica puntuale dei suoi bisogni emersi dalla compilazione di un apposito questionario (c.d. "Demands and Needs"), al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto.

Con riferimento alla distribuzione di prodotti IBIPs, in considerazione del modello adottato dalla Banca, che comporta il costante abbinamento del servizio di consulenza anche per quanto concerne i prodotti assicurativi offerti, la Banca ha previsto, prima della conclusione del contratto, la consegna di una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare prodotto risulti più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del cliente.

- Best Execution

Come richiesto dalla vigente normativa, la Banca ha adottato misure organizzative volte a garantire l'esecuzione o la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. La Banca ha definito tra i principali fattori di Best Execution il prezzo, i costi, la rapidità e la probabilità di esecuzione e di regolamento delle dimensioni e della natura dell'ordine. Tuttavia, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, la Banca esegue l'ordine seguendo le istruzioni del cliente. Quando la Banca esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

La Banca assegna maggiore importanza ad altri fattori di best execution rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il migliore risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.

- Limiti Operativi

La Banca ha previsto dei limiti operativi relativamente all'inserimento nel portafoglio del cliente di specifici strumenti finanziari.

In particolare, relativamente al collocamento di prodotti finanziari complessi, attualmente disciplinato da diversi atti normativi comunitari ed in particolare dagli Orientamenti ESMA in materia di strumenti di debito complessi e depositi strutturati, prima della loro sottoscrizione è prevista una verifica di concentrazione ex-ante volta ad appurare che il prodotto prescelto dal cliente, unitamente ad altri prodotti complessi eventualmente presenti nel suo portafoglio, non superi una soglia massima predefinita.

Come ulteriore presidio relativo ai prodotti finanziari complessi, è previsto che i clienti retail non possano sottoscrivere, sul mercato primario e secondario, prodotti finanziari di complessità particolarmente elevata (parificabili ai prodotti di tipo "black" di cui alle categorie di complessità da 1 a 5 previste dall'abrogata Comunicazione Consob n. 97996 del 22 dicembre 2014), mentre la sottoscrizione di prodotti finanziari di media complessità (parificabili ai prodotti di tipo "grey" rientranti nelle categorie di complessità da 6 a 12 della succitata Comunicazione Consob) è limitata ai soli clienti retail aventi una soglia prestabilita di "conoscenza ed esperienza in materia di investimenti (CEMI)".

Inoltre, con esclusivo riferimento ad operazioni di sottoscrizione sul mercato primario di un'obbligazione emessa da una società del Gruppo Mediolanum o di un Certificate con sottostante un'obbligazione emessa da una società del Gruppo Mediolanum, è previsto un limite di concentrazione massimo pari al 30% del valore del portafoglio utilizzato ai fini delle verifiche di adeguatezza MiFID. La somma tra il controvalore dell'operazione di sottoscrizione e il controvalore degli investimenti già detenuti in obbligazioni emesse da una società del Gruppo Mediolanum e/o il controvalore degli investimenti in certificate con sottostante un'obbligazione emessa da una società del Gruppo Mediolanum non deve superare tale limite.

- Divieto di percezione dei rebate nel servizio di Gestione di Portafogli

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli la Banca ha introdotto il divieto di percezione della retrocessione delle commissioni da parte degli OICR inseriti nei portafogli gestiti, salvo che le stesse siano riconosciute ai clienti.

- Processo degli Investimenti

Relativamente alla prestazione del servizio di gestione di portafogli la Banca ha previsto un processo decisionale per la definizione ed il controllo delle strategie di gestione, dell'asset allocation e delle decisioni di investimento e per il controllo delle stesse. Tale processo di investimento consente di garantire che la selezione degli investimenti relativi ai Portafogli Gestiti si basi esclusivamente sulle analisi macroeconomiche, dei settori, degli strumenti finanziari e degli emittenti e non anche su specifiche indicazioni o direttive, potenzialmente indebite, da parte degli organi aziendali.

- Erogazione di credito garantito da prodotti d'investimento assicurativi distribuiti da Banca Mediolanum

Nel caso in cui, in fase erogazione di credito ad un cliente, questi abbia posto a garanzia dello stesso un prodotto d'investimento assicurativo distribuito da Banca Mediolanum, quest'ultima assumerebbe la contemporanea qualifica di beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto, circostanza che potrebbe ledere gli interessi del cliente.

Al fine di evitare che il conflitto di interessi possa incidere negativamente sugli interessi del cliente, la Banca ha individuato specifiche misure di gestione atte a neutralizzare detto conflitto, disciplinando la fattispecie nei documenti di normativa interna disciplinanti la concessione di credito. In particolare, le misure adottate risultano essere le seguenti:

- a) **assenza di contestualità tra sottoscrizione del prodotto d'investimento assicurativo e richiesta di credito**
 - il cliente può decidere di porre a garanzia di una richiesta di credito esclusivamente un prodotto d'investimento assicurativo di cui risulti essere contraente e che sia stato sottoscritto almeno 12 mesi prima della richiesta di credito stessa. In alternativa il cliente potrà decidere di mettere a garanzia un prodotto d'investimento assicurativo di nuova sottoscrizione, del quale risulti contraente, a condizione il credito sia stato concesso almeno 12 mesi prima della sottoscrizione del prodotto d'investimento assicurativo stesso. Almeno una delle condizioni su descritte dovrà essere verificata al momento della richiesta di messa a garanzia da parte del cliente, sia che questa avvenga in fase di sottoscrizione del prodotto di investimento assicurativo/richiesta di credito che nel caso in cui questa avvenga in un momento successivo nel corso della vita dei contratti. A parziale deroga della misura di gestione sopra esposta, Banca Mediolanum ha individuato specifiche casistiche per le quali, pur venendo meno il vincolo di non contestualità sopra descritto, è stato valutato di poter comunque considerare correttamente gestiti i conflitti che da esse potrebbero derivarne. Le due casistiche, nel dettaglio, sono le seguenti:
 - il caso in cui il cliente, già detentore di un finanziamento garantito da un prodotto di investimento assicurativo, sia nella situazione in cui il prodotto a garanzia arrivi a scadenza. In tale caso, potrà chiedere di sostituirlo con un nuovo prodotto di investimento assicurativo purché lo sottoscriva utilizzando la provvista rinveniente dal prodotto precedentemente a garanzia e le caratteristiche del finanziamento restino invariate;

- il caso in cui un cliente trasferisca presso Banca Mediolanum i suoi rapporti, attivi e passivi, in precedenza detenuti presso altri intermediari, dimostrando mediante la produzione di apposita documentazione valutata dalla Direzione Crediti, di essere stato intestatario di prodotti d'investimento assicurativi attivi da almeno 12 mesi posti a garanzia di un finanziamento. In questo caso il riscatto dei prodotti d'investimento assicurativi presso l'Istituto di provenienza e la sottoscrizione di nuovi prodotti di analoga natura presso Banca Mediolanum, non impedirebbe di conferire quest'ultimi a garanzia del nuovo rapporto di credito concessogli, sempre che non detenga altro patrimonio conferibile, diverso dalle polizze stesse. Ai fini della gestione del conflitto derivante da tale casistica, il fatto di replicare una situazione preesistente presso altro Istituto, fa legittimamente ritenere che il cliente abbia potuto valutare in maniera adeguata.;

In argomento, si specifica che il vincolo di non contestualità tra la sottoscrizione del prodotto d'investimento assicurativo e la richiesta di credito non si applica laddove il cliente sia classificato come professionale, di diritto o su richiesta, ai fini MiFID.

- b) **istruttoria rafforzata in fase di concessione del finanziamento** – prima dell'erogazione del finanziamento, gli uffici preposti effettuano un'istruttoria rafforzata rispetto a quella ordinaria, volta a valutare la situazione finanziaria del cliente mediante la verifica della sua reale capacità reddituale e l'effettiva possibilità di rimborso dell'importo richiesto;
- c) **finalità della richiesta di credito** - in nessun caso la richiesta di credito potrà essere finalizzata alla sottoscrizione di un servizio o prodotto d'investimento, circostanza peraltro già espressamente esclusa per qualsiasi tipologia di finanziamento dalla normativa interna disciplinante la concessione di credito.

Astensione dall'assunzione della contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative relative a prodotti assicurativi non IBIPs.

Nello specifico la Banca, conformemente a suddetto divieto, evita di assumere, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto assicurativo in forma individuale o collettiva.

- Gestione dei reclami e dei ricorsi verso sistemi di risoluzione stragiudiziale

Banca Mediolanum ha adottato, conformemente alle disposizioni normative regolanti l'erogazione di servizi di investimento e prodotti di investimento assicurativi, un processo strutturato e codificato per la gestione dei reclami della Clientela nonché dei ricorsi da questa promossi presso sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quale ad esempio l'Arbitro per le controversie finanziarie – ACF, nell'ottica di garantire la corretta e tempestiva gestione degli stessi e di fornire una chiara esaustiva risposta alle lagnanze dei clienti.

In tale ambito, tra le misure di gestione adottate per prevenire eventuali conflitti di interesse che potrebbero sorgere nell'esecuzione di questa attività, ha inteso collocare l'Ufficio Reclami all'interno dell'area Affari Societari, Legale e Contenzioso, così da garantire i necessari requisiti di competenza degli addetti alla gestione dei reclami e dei ricorsi e la loro indipendenza rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei prodotti e dei servizi.

Tale scelta organizzativa permette, inoltre, che le decisioni finali sulle istanze ricevute nonché la scelta delle soluzioni da adottare non siano direttamente condizionate dalle strutture commerciali o da valutazioni di puro carattere commerciale.

- Codici e regole deontologiche interne

Banca Mediolanum si è dotata appositi codici e regole deontologiche interne, che ha provveduto tempo per tempo ad aggiornare in considerazione delle esigenze dettate da modifiche nella regolamentazione vigente e da variazioni organizzative della Società. Tali documenti interni sono volti ad assicurare che i Soggetti Rilevanti:

- non rivelino a terzi, se non per motivi direttamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni, le informazioni riservate e/o confidenziali di cui abbiano avuto conoscenza nello svolgimento o comunque in occasione della propria attività;
- non utilizzino informazioni privilegiate e si astengano dall'utilizzare, in modo scorretto, informazioni relative ad operazioni disposte dalla Clientela in attesa di esecuzione, di cui abbiano comunque avuto conoscenza nello svolgimento della propria attività;
- evitino di consigliare e/o sollecitare qualsiasi altra persona relativamente a informazioni di cui al precedente alinea, se non per motivi direttamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni, e di raccomandare o indurre altri soggetti, sulla base di esse, al compimento di operazioni nell'interesse proprio o di terzi, nonché consiglino a terzi di effettuare operazioni sulla base delle stesse;
- si astengano dal diffondere notizie false o dal porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- si astengano dall'effettuare, durante l'orario di lavoro, operazioni con una finalità diversa dalla semplice attività di investimento del patrimonio personale ovvero che possa incidere negativamente sull'espletamento della loro attività lavorativa e dei loro impegni contrattuali;

- non effettuino, in nome e per conto proprio, ovvero in nome proprio e per conto di terzi, diversi da quelli con cui intrattengono rapporti nell'ambito dei servizi resi in virtù delle mansioni lavorative svolte, anche per interposta persona, operazioni su strumenti finanziari in contropartita diretta con gli investitori;
- non compiano operazioni nelle quali abbiano un interesse personale in conflitto con quello del cliente;
- si astengano dall'accettare dai clienti procure od incarichi – anche di domiciliazione – ai fini della stipulazione di contratti o dell'effettuazione di operazioni ivi comprese eventuali deleghe ad operare su conti correnti, se non previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione o della funzione da esso delegata, né altresì beneficiare di polizze contratte da Clienti né essere cointestatari con i Clienti per contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari o servizi di investimento. Tali prescrizioni non si applicano qualora il Cliente sia coniuge, parente od affine entro il secondo grado del procuratore o dell'incaricato e, comunque, sempre che si tratti di procure o di incarichi consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento;
- informino senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Banca (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti), e di ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti situazioni di convenienza personale, rispettando le decisioni assunte in proposito da tali soggetti.

- Processo di approvazione dei prodotti

In ottemperanza alle previsioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Product Governance, la Banca si è dotata di policy e regolamenti riportanti specifiche regole e criteri di definizione e sviluppo di nuovi prodotti, ciò al fine di assicurare in via principale il rispetto dei bisogni della clientela in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti, sia quando opera come produttore che nell'attività di distribuzione di prodotti di terzi, e consentire contestualmente il miglioramento e l'evoluzione nel continuo dell'offerta commerciale complessiva della Banca, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali.

Nello specifico, in fase di realizzazione di nuovi prodotti o di introduzione nel proprio catalogo di prodotti emessi da soggetti terzi, la Banca ottempera a specifiche procedure che prevedono, tra i diversi presidi adottati, anche quello di sottoporre il prodotto all'approvazione di un Comitato di Direzione Manageriale, che valuti le caratteristiche del prodotto stesso e determini la possibilità di distribuirlo anche alla luce delle strategie distributive e degli obiettivi di budget che la Banca si è prefissata.

- Misure Specifiche di gestione dei conflitti d'interesse con riferimento all'attività svolta dalla Direzione Investment Banking.

Anche con riferimento allo specifico business svolto dalla Direzione Investment Banking, Banca Mediolanum pone la medesima attenzione nell'individuazione e nella contestuale gestione dei conflitti d'interesse.

La Banca ha infatti predisposto una serie di misure preventive (di natura organizzativa, informatica e comportamentale) allo scopo di minimizzare l'insorgere dei citati conflitti.

Nel proseguo del presente paragrafo, vengono analizzate le modalità propedeutiche:

- all'identificazione dei possibili conflitti di interesse;
- all'individuazione delle misure per prevenire e gestire i potenziali conflitti di interesse.

La Direzione Investment Banking adotta ogni ragionevole misura per identificare e gestire i potenziali conflitti d'interessi rinvenienti nello svolgimento della propria attività, identificando le casistiche di conflitti d'interesse che potrebbero insorgere, al momento della prestazione delle operazioni di Capital Markets e Corporate Finance tra:

- la Direzione medesima e le altre direzioni/funzioni/uffici di Banca Mediolanum ed i clienti della Banca;
- tra la Direzione Investment Banking e le altre società del Conglomerato Mediolanum ed i Clienti della Banca;
- tra i Clienti della Direzione Investment Banking.

In linea con l'approccio utilizzato da Banca Mediolanum nella prevenzione e gestione dei potenziali conflitti d'interesse, anche la Direzione Investment Banking si è dotata di una serie di misure preventive allo scopo di minimizzare l'insorgere di potenziali conflitti. Tali misure possono essere distinte nelle seguenti macro-categorie:

- misure di natura organizzativa;
- misure di natura operativa;
- misure di natura comportamentale.

Misure di natura organizzativa

Allo scopo di garantire adeguato presidio al processo di gestione dei possibili conflitti d'interesse rinvenienti dal business specifico svolto dalla Direzione Investment Banking e di garantire una tempestiva risoluzione degli stessi, Banca Mediolanum ha previsto l'istituzione di un comitato "ad hoc" (cd. Comitato Mandati Investment Banking), dotato di finalità deliberative, il cui compito è quello di assicurare una corretta e ponderata valutazione dei potenziali clienti e degli incarichi/mandati proposti da parte della Direzione Investment Banking.

Il Comitato adotta, anche su proposta della Funzione Compliance, eventuali ulteriori presidi di gestione dei conflitti di interesse ove ritenuti necessari, o si esprime in merito alla rinuncia all'operazione nei casi nei quali i presidi individuati non

siano comunque adeguati ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di danneggiare gravemente gli interessi dei clienti sia evitato.

Il processo di valutazione della “fattibilità” dell’operazione sottoposta al Comitato è preventivamente rafforzato dalla presenza di valutazioni preliminari redatte dalla Funzione Compliance e dalla Funzione Antiriciclaggio, ciascuna secondo gli ambiti di competenza. Con riferimento specifico alla valutazione rilasciata dalla Funzione Compliance, la stessa include, anche, evidenze specifiche circa la presenza di potenziali conflitti d’interessi.

Inoltre, la Direzione Investment Banking può trasmettere richiesta alla Funzione Compliance di predisporre un parere al fine di valutare, con maggior livello di approfondimento, alcuni aspetti relativi all’operazione, in fase di analisi o in corso, allo scopo di meglio presidiare i potenziali conflitti d’interessi relativi all’operazione stessa.

In considerazione del business specifico gestito dalla Direzione Investment Banking e per effetto del mantenimento degli obblighi di riservatezza delle informazioni gestite, la Banca ha implementato ed attivato una serie di procedure interne volte a limitare la circolazione dei dati cd. “sensibili” e delle informazioni di cui i dipendenti della suddetta Direzione risultino a conoscenza per effetto del proprio ruolo (cd. Chinese Walls).

Tali “Chinese Walls” consentono di limitare lo scambio di informazioni tra la Direzione Investment Banking (private side) e le altre strutture del Conglomerato Mediolanum (public side), soprattutto con riferimento alla circolazione delle cd. Informazioni riservate (di tipo privilegiato, rilevante e confidenziale).

Il personale della Direzione Investment Banking risulta adeguatamente segregato rispetto alle altre strutture organizzative della Banca e delle altre Società del Conglomerato Mediolanum e gli uffici di cui dispone sono accessibili esclusivamente tramite badge aziendale preventivamente autorizzato.

Ai suddetti locali hanno, inoltre, accesso i referenti della Funzione Compliance e della Divisione Affari Legali nonché gli appartenenti alle altre funzioni di controllo, di volta in volta individuati in ragione dei compiti loro assegnati.

La Funzione Compliance, inoltre, è responsabile della tenuta di un apposito “registro” (cd. Registro Insider) contenente le informazioni privilegiate, rilevanti e confidenziali, dedicato alla tracciatura ai fini della normativa relativa agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation). Tale registro contiene anche i nominativi dei mandati, i nominativi dei soggetti avente accesso a tali informazioni e costituisce una ulteriore forma di prevenzione e gestione dei possibili conflitti d’interesse.

La Banca ha istituito, inoltre, un elenco di strumenti finanziari quotati (c.d. restricted list) per i quali la Direzione Investment Banking presta attività di consulenza a società clienti emittenti degli stessi, ponendo sui medesimi dei limiti all’attività di trading svolta dalle strutture preposte alla gestione del portafoglio di proprietà e alle operazioni personali di investimento da parte del medesimo personale in forza della Direzione Investment Banking, al fine di evitare eventuali violazioni di norme in materia di market abuse ovvero possibili danni reputazionali.

In aggiunta alla restricted list, la Banca ha istituito anche una watch list predisponendo un elenco di strumenti finanziari di società clienti della Direzione Investment Banking relativamente ai quali la medesima direzione è in possesso di informazioni rilevanti e/o confidenziali. Per gli strumenti finanziari inseriti nell’apposito elenco non sono previsti limiti all’operatività, ma le operazioni personali di investimento del personale della Direzione Investment Banking sono sottoposti a presidio di controllo mediante comunicazione preventiva alla Funzione di Compliance al fine di individuare eventuali anomalie.

Misure di natura operativa

Tali misure si sostanziano nell’attivazione di una serie limiti regolamentari e di procedure di controllo che garantiscano una pronta rilevazione dell’insorgenza di un potenziale conflitto d’interesse.

La Banca, con riferimento alle operazioni di Equity Capital Markets e nello specifico in merito alle partecipazioni detenibili dalla stessa qualora operante per conto di un Emittente Euronext Growth Milan come Euronext Growth Advisor, rispetta la normativa vigente⁸, prevedendo un limite massimo del 10% di partecipazioni detenute di un Emittente Euronext Growth Milan (calcolato a livello individuale e collettivo tra le partecipazioni detenute dal Euronext Growth Milan o partner, da un amministratore, dai key executive o dai dirigenti coinvolti nel processo di ammissione su Euronext Growth Milan). La Banca, qualora opera per conto di un Emittente Euronext Growth Milan come Euronext Growth Advisor, in aggiunta, monitora anche l’ammontare e la natura della sua posizione creditizia nei confronti del medesimo emittente che, in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento⁹, non dovrà superare il 33% dell’indebitamento lordo consolidato della società cliente rinveniente dall’ultima situazione contabile sottoposta a revisione legale dei conti.

Inoltre, la Banca e le società del Conglomerato Mediolanum stabiliscono e rispettano limiti quantitativi più stringenti in caso di sottoscrizione di un’operazione di collocamento, direttamente (ad es. tramite il portafoglio di proprietà), o indirettamente (ad es. tramite i fondi e i portafogli gestiti), ovvero di un’offerta pubblica in cui la Direzione Investment Banking svolge attività di Capital Markets, quale a titolo meramente esemplificativo advisory, Euronext Growth Advisor o Sponsor, o partecipi al consorzio di garanzia e collocamento. Tali limiti vengono precauzionalmente mantenuti anche per i successivi sei mesi all’operazione (cd. *cooling off period*).

Misure di natura comportamentale

In aggiunta al Codice di Comportamento della Banca, che prevede specifiche prescrizioni in materia di Conflitti di interesse, la Direzione Investment Banking, allo scopo di garantire il massimo livello di riservatezza del business condotto all'interno dei propri uffici, si è dotata di una serie di regole comportamentali da seguire all'interno di Banca Mediolanum e all'esterno della stessa (meeting presso i clienti, trasferte di lavoro, convegni, etc.).

Tali comportamenti (cd. virtuosi) si articolano come segue:

- *Principio "Need to Know"*: ogni informazione gestita dalla Direzione Investment Banking deve essere trattata con il massimo grado di riservatezza, siano esse di natura privilegiata, rilevante o confidenziale, limitando al massimo l'indebita circolazione delle stesse al di fuori del "team" della Direzione Investment Banking che ci occupa del relativo "deal";
- *Policy "Clean Desk"*: il personale coinvolto in operazioni di Investment Banking mantiene, nel continuo, la propria postazione di lavoro e le aree comuni sgombrare da ogni documento relative ad un'operazione di Investment Banking al fine di evitare la diffusione indebita di materiale di natura confidenziale o riservato;
- *Corretta Archiviazione delle Informazioni in formato "paperless"*: il personale coinvolto in operazioni di Investment Banking deve salvare i documenti di lavoro in cartelle di rete appositamente create che prevedano apposite autorizzazioni alla consultazione, riducendo, per quanto possibile, la circolazione di documenti cartacei, privilegiando l'utilizzo di documenti in formato elettronico, in modo da ridurre il rischio che gli stessi vengano visionati da persone non autorizzate;
- Rapporti professionali con altro personale di Banca Mediolanum non appartenente alla Direzione Investment Banking: considerata la tipologia di informazioni gestite dalla Direzione, si raccomanda che il personale presti particolare attenzione nella divulgazione/condivisione di informazioni di natura confidenziale a colleghi di altre aree/funzioni/divisioni o società del Conglomerato Mediolanum. In linea generale, si richiede al personale della Direzione Investment Banking di utilizzare sempre il principio di riservatezza nella comunicazione delle informazioni relative a Clienti e/o operazioni trattate dalla direzione medesima.

Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti d'interesse sono individuate in modo tale che risultino:

- idonee ad evitare che i conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
- proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Banca e del Gruppo/Conglomerato Mediolanum nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e/o dei servizi o attività prestati;
- adeguate alla Società del rischio di ledere gli interessi del cliente;
- atte a garantire che i Soggetti Rilevanti impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della Banca e del Gruppo/Conglomerato e alla Società del rischio di ledere gli interessi dei clienti.

Nel caso in cui le misure adottate non eliminino del tutto il rischio di nuocere agli interessi dei propri clienti, la Banca e le Società del Gruppo/Conglomerato si riservano di astenersi dalla prestazione del servizio ovvero, tenuto conto del contesto in cui tali situazioni si manifestano, di dare preventivamente adeguata informativa alla propria clientela o potenziale clientela dei dettagli sulla natura o sull'origine di tale situazione, nell'ottica di consentire l'assunzione di scelte consapevoli.

Per la corretta gestione dei possibili conflitti di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, la Banca ha istituito ed aggiorna regolarmente un apposito registro all'interno del quale sono riportate le tipologie di attività e servizi di investimento o accessori per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interessi.

La Funzione Compliance provvede a riferire con periodicità almeno annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in relazione alla gestione dei conflitti di interesse.

In considerazione del modello di prestazione dei servizi di investimento, nonché quello relativo alla distribuzione di prodotti assicurativi adottato dalla Banca, che comporta il costante abbinamento del servizio di consulenza a quello di collocamento/distribuzione, rispettivamente, di attività e servizi di investimento e/o offerta di prodotti assicurativi non è prevista la rilevazione analitica nel Registro dei conflitti di interesse delle operazioni di distribuzione di prodotti assicurativi, in quanto si ritiene che ciò non aggiunga valore informativo, coincidendo di fatto con la totalità delle operazioni del genere.

5 - Eventuale Informativa alla clientela sui conflitti di interesse

Qualora le misure generali e specifiche di gestione adottate, descritte al paragrafo precedente, non siano ritenute sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, Banca Mediolanum e le Società del Gruppo informano chiaramente i clienti prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché essi, muniti delle necessarie informazioni, possano prendere una decisione in ordine all'opportunità di eseguire o meno una determinata operazione con la Banca, o per il suo tramite, tenuto conto dei conflitti esistenti.

Tali informazioni dovranno essere:

- fornite su supporto duraturo;
- sufficientemente dettagliate, considerata la natura del cliente

Tale informativa resa al cliente costituire l'*extrema ratio* secondo una logica, affermata dalla MiFID II e pienamente sposata dalla Banca, improntata alla prevenzione piuttosto che alla gestione dei conflitti medesimi. La comunicazione della situazione di conflitto al cliente non esime infatti la Banca dall'adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che questa situazione crei, concretamente, un danno al cliente.

Sempre in argomento e con specifico riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi non IBIPs, la Banca fornisce ai propri Clienti, in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, informazioni relative alla consulenza prestata, alle provvigioni percepite e ai potenziali conflitti di interesse tramite gli Allegati 3 e 4 IVASS in occasione della consegna della documentazione precontrattuale prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

6 - Rilevazione delle situazioni che determinano la cessazione delle situazioni conflittuali identificate

La situazione che ha originato il potenziale conflitto d'interessi cessa quando:

- ha termine il servizio e attività di investimento, servizio accessorio o altro servizio prestato nei confronti del cliente (ad esempio quando si è chiuso il collocamento di uno strumento finanziario emesso da una Società del Gruppo);
- viene a cessare l'interesse che ha causato il conflitto (ad esempio viene meno la partecipazione rilevante da parte di una Società del Gruppo o termina il finanziamento);
- è trascorso un lasso di tempo considerato ragionevole, tale per cui l'interesse in conflitto diviene non rilevante;
- sono state adottate idonee misure organizzative in grado di gestire adeguatamente il conflitto.

7 - Monitoraggio e revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse

Banca Mediolanum controlla regolarmente l'efficacia delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse, in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.

Banca Mediolanum prevede opportuni meccanismi per garantire che la presente policy sia nel tempo aggiornata al variare del tipo di attività e servizi forniti alla clientela, al variare delle fattispecie di conflitto di interesse ovvero di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio dei clienti.

In particolare è previsto che le funzioni coinvolte in attività e servizi di investimento per conto della clientela, qualora debbano effettuare una operazione e/o attività che comporti un possibile vantaggio per la società a danno della clientela e che non rientri tra le ipotesi di conflitto previste nella presente policy e di cui al paragrafo VI, o che non sia comunque gestita, comunichino tempestivamente, e si astengano nel frattempo dall'effettuare l'operazione stessa, alla Funzione Compliance l'operazione e/o attività nuova o non gestita, per le valutazioni ed i provvedimenti del caso, al fine di non recare pregiudizio agli interessi dei clienti.

Il contenuto della presente Policy è sottoposto comunque a revisione con periodicità annuale, ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione.

V. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI

Non è prevista l'applicazione diretta al Cliente di costi e oneri, connessi alla prestazione dei servizi di Consulenza e Collocamento prestati dalla Banca nell'ambito del Contratto.

La Banca fornisce al Cliente tempestivamente, prima della prestazione dei Servizi di Investimento, informazioni su costi e oneri, relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo della eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al Cliente. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al Cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.

Obblighi di applicazione della ritenuta fiscale statunitense.

La sottoscrizione di titoli partecipativi, sottostanti ad altri strumenti finanziari ovvero che conferiscano il diritto alla sottoscrizione di strumenti partecipativi di emittenti di derivazione statunitense, potrebbe determinare l'applicazione delle ritenute fiscali statunitensi sui proventi nella misura tempo per tempo stabilita dalle disposizioni vigenti dell'Internal Revenue Code (IRC). (A titolo esemplificativo: Azioni, warrant, diritti, certificates o covered warrant con sottostanti titoli azionari di emittenti USA) Tra i proventi potenzialmente soggetti a tali imposte sono inclusi i deemed dividends (dividendo presunto, ovvero non effettivamente incassato) derivanti dalle modifiche dei rapporti di conversione in altri strumenti finanziari previste dalla Sec. 305 (c) dell'IRC, ed i dividend equivalent payments (proventi cash o in natura derivanti da operazioni societarie) collegati a strumenti derivati, contratti di pronti contro termine, contratti di prestito titoli ed equity linked instruments, secondo le disposizioni della Sec 871(m) dell'Internal Revenue Code.

La ritenuta potrebbe essere applicata, secondo l'aliquota ordinaria vigente, dall'emittente o dagli altri intermediari, in ultima istanza da Banca Mediolanum, che intervengono nel pagamento dei proventi sopraindicati.

La ritenuta potrebbe essere inoltre soggetta a modifiche, successivamente alla sua applicazione, in base alla eventuale riclassificazione, operata dai singoli emittenti, dei proventi a cui essa si riferisce. L'eventuale tassazione statunitense sarà addebitata ai sottoscrittori di tali strumenti senza ulteriore preavviso, nella misura e secondo le modalità previste dai requisiti normativi."

VI. INCENTIVI: COMPENSI FORNITI O RICEVUTI A/DA TERZI IN RELAZIONE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI DALLA BANCA

La Banca, in relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, potrebbe pagare a o percepire da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o benefici non monetari (cosiddetti "Incentivi"). La Banca si è dotata di regole volte a garantire che i predetti compensi, commissioni o benefici non monetari siano volti ad accrescere la qualità del Servizio di Investimento reso al cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente.

Natura ed importo di eventuali incentivi, o qualora l'importo non possa essere accertato il metodo di calcolo di tale importo, verranno comunicati al cliente prima della prestazione dei Servizi. La Banca ha stipulato accordi di distribuzione e di collocamento con i soggetti (le "Società prodotto") riportati nella "Tabella compensi" disponibile sul sito della banca o presso i consulenti finanziari. In ragione di tali accordi la Banca percepisce un compenso monetario sotto forma di retrocessione di una quota percentuale delle commissioni dovute alle Società prodotto, da computarsi di norma in relazione all'ammontare delle masse in gestione apportate dalla Banca quale collocatore, come indicato nella Tabella compensi. Detto compenso è riconosciuto alla Banca a fronte dell'attività di distribuzione e collocamento, per l'assistenza e cura prestata dalla propria Rete distributiva al Cliente nella fase post-vendita.

Il Cliente può richiedere in ogni tempo alla Banca ulteriori informazioni in merito ai contenuti degli accordi conclusi dalla stessa Banca con le Società prodotto.

VII. ACCORDI CON SOCIETÀ PRODOTTO: CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ INFO FORMATIVE E SVILUPPO SUPPORTI DIGITALI DI CARATTERE INFORMATIVO

Le società appartenenti al conglomerato finanziario Mediolanum, per fornire alla propria clientela la possibilità di accedere ad una più ampia gamma di soluzioni di investimento, hanno selezionato primarie società prodotto, i cui prodotti possono essere direttamente collocati da Banca Mediolanum, oppure possono essere inseriti nei portafogli di altri prodotti (per es. fondi di fondi, polizze assicurative Unit Linked) dalla stessa collocati.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, si informa la clientela che Banca Mediolanum può concludere accordi con le predette società prodotto che prevedano contributi per attività info formative e sviluppo supporti digitali di carattere informativo sui mercati e sui prodotti finanziari promossi dalla Banca stessa.

Sul sito della banca è disponibile l'elenco aggiornato delle società prodotto i cui accordi prevedono contributi per attività info formative e sviluppo supporti digitali di carattere informativo sui mercati e sui prodotti finanziari promossi dalla Banca. Tali eventi potranno eventualmente dare visibilità dei relativi brand delle società prodotto nelle iniziative oggetto di contribuzione.

VIII. STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Principi Generali Best Execution

Di seguito si descrive in forma sintetica la Strategia adottata dalla Banca, per la propria Clientela al Dettaglio nonché Professionale, per la prestazione dei servizi di:

- Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO);
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- Negoziazione per conto proprio.

Fattori e criteri di esecuzione

I Fattori di Esecuzione preponderanti e considerati sono:

- il prezzo degli Strumenti Finanziari, valutato in relazione alla liquidità del mercato, allo spread medio applicato e al numero dei partecipanti alle negoziazioni svolte sulla sede di esecuzione;
- i costi complessivi relativi all'esecuzione dell'ordine sopportati dal Cliente (c.d. Total Consideration);
- la rapidità di esecuzione dell'ordine in base alle istruzioni ricevute dal Cliente (ordine senza limite di prezzo o ordine limitato);
- la probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine;
- la natura e dimensione dell'ordine.

Al fine di stabilire l'importanza relativa dei Fattori di esecuzione vengono considerati i seguenti Criteri di esecuzione:

- caratteristiche del cliente, se classificato al Dettaglio o Professionale;
- caratteristiche dell'ordine del Cliente;
- caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine, in particolare con riferimento alla loro liquidità (come indicato di seguito);
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Clienti al Dettaglio**Strumenti Finanziari Liquidi Clientela al Dettaglio**

Fattori	Azioni	Covered Warranti e Certificates	Obbligazioni Governative e Corporate	Quote di OICR/ETF
Prezzo degli Strumenti Finanziari	1°	1°	1°	1°
Costi relativi all'esecuzione dell'ordine	2°	2°	2°	2°
Rapidità di esecuzione dell'ordine	3°	3°	3°	3°
Probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine	4°	4°	4°	4°
Natura e dimensione dell'ordine	5°	5°	5°	5°

Strumenti Finanziari Illiquidi Clientela al Dettaglio

Fattori	Tutte le Tipologie
Prezzo degli Strumenti Finanziari	1°
Probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine	2°
Rapidità di esecuzione dell'ordine	3°
Costi relativi all'esecuzione dell'ordine	4°
Natura e dimensione dell'ordine	5°

Clienti Professionali**Strumenti Finanziari Liquidi Clientela Professionale**

Fattori	Azioni	Covered Warrant e Certificates	Obbligazioni Governative e Corporate	Quote di OICR/ETF
Prezzo degli Strumenti Finanziari	1°	1°	1°	1°
Rapidità di esecuzione dell'ordine	2°	2°	2°	2°
Costi relativi all'esecuzione dell'ordine	3°	3°	3°	3°
Natura e dimensione dell'ordine	4°	4°	4°	4°
Probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine	5°	5°	5°	5°

Strumenti Finanziari Illiquidi Clientela Professionale

Fattori	Tutte le Tipologie
Prezzo degli Strumenti Finanziari	1°
Probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine	2°
Rapidità di esecuzione dell'ordine	3°
Costi relativi all'esecuzione dell'ordine	4°
Natura e dimensione dell'ordine	5°

Sedi di esecuzione degli ordini

Sulla base dei fattori precedentemente descritti, gli ordini ricevuti dai Clienti sono eseguiti individuando le sedi di esecuzione che risultano più idonee a garantire in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del Cliente, orientando la scelta anche in considerazione delle commissioni e dei costi per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili. Nella valutazione/individuazione delle sedi di esecuzione disponibili assumono particolare rilievo le seguenti:

- Mercati Regolamentati;
- Sistemi Multilaterali di Negoziazione;
- Liquidity Provider/Market Maker.

Banca Mediolanum S.p.A. non è aderente diretta ad alcun mercato regolamentato, ad eccezione dell'MTF Bloomberg. La trasmissione degli ordini dei propri clienti ai mercati regolamentati e MTF viene effettuata per il tramite di Intermediari negozianti (broker).

La Banca ha individuato Intesa Sanpaolo S.p.A. e Morgan Stanley Europe. International Plc quali broker di riferimento rispettivamente per l'accesso ai Mercati Regolamentati e MTF italiani ed esteri. I fattori utilizzati per la scelta dei broker sono:

- stabilità e rilevanza dei volumi garantiti;
- strategia di esecuzione dei broker (comprendente la pluralità di sedi di esecuzione e un modello di Best Execution dinamica) coerente con la strategia adottata dalla Banca;
- vantaggi in termini di costi complessivi, in considerazione delle condizioni economiche applicate, delle integrazioni con i sistemi informativi utilizzati dalla Banca e delle integrazioni nelle diverse fasi del processo di post trading con la Banca depositaria.

La Banca predispone un monitoraggio ed una revisione periodica della scelta dei broker, valutando il servizio ricevuto in base a report qualitativi periodici, trasmessi dai broker, sulla base del recepimento della direttiva MiFID II disciplinata nel REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2016. L'individuazione delle sedi di negoziazione e degli elementi che definiscono l'algoritmo di confronto tra i mercati e la modalità di indirizzamento degli ordini, sono dettagliate nelle Strategie di Esecuzione dei singoli Intermediari negozianti.

Il Cliente può in ogni caso richiedere alla Banca la politica di esecuzione dei broker. Banca Mediolanum S.p.A., in conformità agli obblighi in materia di conflitti di interesse, non riceve incentivi dalle sedi di esecuzione.

INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Banca Mediolanum S.p.A. ha adottato una Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini sul contenuto della quale i Clienti sono tenuti a prestare il proprio consenso.

La Banca si impegna inoltre a rispondere in modo chiaro ed entro un arco temporale adeguato alle richieste di informazioni da parte della clientela, dimostrando di aver eseguito gli ordini in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

STRUMENTI FINANZIARI LIQUIDI

Per l'esecuzione degli ordini di quantitativo sempre pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari quotati, l'individuazione delle sedi di esecuzione ha luogo in funzione della tipologia degli Strumenti Finanziari trattati, secondo i criteri di seguito esposti.

Sono considerati strumenti liquidi:

- Strumenti Finanziari quotati in Mercati Regolamentati;
- Titoli Obbligazionari quotati in Mercati Regolamentati gestiti da Borsa Italiana ed EuroTLX;
- Titoli Obbligazionari quotati su MTF Bloomberg, con importo di emissione maggiore di 300 milioni di euro e con almeno 4 Market Makers attivi.

Banca Mediolanum S.p.A. si riserva di astenersi dal prestare i servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini, relativamente alle disposizioni ricevute dalla Clientela al Dettaglio, per l'acquisto di titoli illiquidi, ove non disponga di idonee informazioni sulla rischioosità e sul fair value dei medesimi. È fatta comunque salva, per il Cliente, la possibilità di disporre operazioni di vendita. Si riassumono, nelle tabelle seguenti, gli ordini di importanza dei diversi fattori in relazione al grado di liquidità, alla tipologia degli Strumenti Finanziari ed alla classificazione dei clienti.

Strumenti Finanziari Negoziati nei Mercati Regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e nel MTF gestito da EuroTLX SIM S.p.A.

Per gli strumenti negoziati nei Mercati Regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e nel MTF gestito da EuroTLX SIM S.p.A., la Banca agisce come semplice "trasmettitore di ordini", non accedendo direttamente alle diverse sedi per l'esecuzione degli stessi, ma avvalendosi prevalentemente a tal riguardo di uno specifico intermediario negoziatore - Intesa Sanpaolo S.p.A. - che dispone di un apposito sistema di ricerca della miglior sede di esecuzione possibile. Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Banca nei confronti dei propri Clienti per l'operatività posta in essere dall'intermediario negoziatore selezionato. Si riassumono, nella tabella sottostante, le sedi di esecuzione e le correlate modalità di prestazione del servizio di raccolta e trasmissione ordini in relazione alle diverse tipologie di titoli trattati

Azioni, obbligazioni convertibili e strumenti finanziari quotati su Sedex saranno negoziati da Intesa Sanpaolo S.p.A. esclusivamente su Borsa Italiana, non esistendo al momento sedi di esecuzione alternative. Gli ordini senza limiti di prezzo su azioni italiane avranno come unica sede di esecuzione il mercato MTA.

Gli ordini di azioni estere su Global Equity Market (ex MTA International) saranno considerati “condizionati” ai sensi MiFID II e saranno trasmessi a Intesa Sanpaolo S.p.A. per l’invio ed esecuzione esclusivamente su Global Equity Market, escludendo la trasmissione ai mercati regolamentati di origine.

Si precisa che gli ordini su Obbligazioni e Titoli di Stato quotati ed ETF possono essere eseguiti al di fuori dei Mercati Regolamentati o MTF come indicato in seguito nel paragrafo Trattamento Ordini Particolari.

Clienti al Dettaglio

Titoli non complessi quotati su Mercati Regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e nel MTF gestito da EuroTLX S.p.A.	Servizio di Investimento prestato	Broker	Sede di Esecuzione
Obbligazioni Governative, Titoli di Stato e Obbligazioni Sovranazionali	Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO)	INTESA SANPAOLO	MOT/EuroTLX
Obbligazioni Governative, Titoli di Stato e Obbligazioni Sovranazionali (1)	Esecuzione di Ordini	Liquidity Provider/Market Maker	Bloomberg MTF Europe
Obbligazioni Corporate e Bancarie	Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO)	INTESA SANPAOLO	MOT/EuroTLX
Obbligazioni Corporate e Bancarie (1)	Esecuzione di Ordini	Liquidity Provider/Market Maker	Bloomberg MTF Europe
Azioni Italiane (qualunque comparto)	Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO)	INTESA SANPAOLO	MTA/BATS Chi-X/TORQUISE/AQUIS
Covered Warrant / Certificates	Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO)	INTESA SANPAOLO	SEDEX/TLX
Certificates	Esecuzione di Ordini	Liquidity Provider/Market Maker	Bloomberg MTF Europe/OTC
ETF	Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO)	INTESA SANPAOLO	ETF Plus
ETF (1)	Esecuzione di Ordini	Liquidity Provider/Market Maker	Bloomberg MTF Europe
Quote di Fondi	Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO)	INTESA SANPAOLO	MIV

Clienti Professionali

Titoli non complessi quotati su Mercati Regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e nel MTF gestito da EuroTLX S.p.A.	Servizio di Investimento prestato	Broker	Sede di Esecuzione
Obbligazioni Governative, Titoli di Stato e Obbligazioni Sovranazionali	Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO)	INTESA SANPAOLO	MOT/TLX
Obbligazioni Governative, Titoli di Stato e Obbligazioni Sovranazionali (1)	Esecuzione di Ordini	Liquidity Provider/Market Maker	Bloomberg MTF Europe/OTC
Obbligazioni Corporate e Bancarie	Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO)	INTESA SANPAOLO	MOT/TLX/EXTRAMOT

Obbligazioni Corporate e Bancarie (1)	Esecuzione di Ordini	Liquidity Provider/Market Maker	Bloomberg MTF Europe/OTC
Azioni Italiane (qualunque comparto)	Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO)	INTESA SANPAOLO	MTA/BATS Chi-X/TORQUISE/AQUIS
Covered Warrant / Certificates	Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO)	INTESA SANPAOLO	SEDEX
Certificates	Esecuzione di Ordini	Liquidity Provider/Market Maker	Bloomberg MTF Europe/OTC
ETF	Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO)	INTESA SANPAOLO	ETF Plus
ETF (1)	Esecuzione di Ordini	Liquidity Provider/Market Maker	Bloomberg MTF Europe
Quote di Fondi	Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO)	INTESA SANPAOLO	MIV

Note: 1 In caso di ordini Large in Scale (di cui al punto 5.9.2) ovvero su strumenti non quotati su altre venue raggiunte con il servizio di RTO

Strumenti Finanziari di natura obbligazionaria non negoziati sui Mercati Regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e nel MTF gestito da EuroTLX SIM S.p.A.

L'esecuzione degli ordini aventi ad oggetto Strumenti Finanziari di natura obbligazionaria non negoziati sui Mercati Regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o nel MTF gestito da EuroTLX SIM S.p.A. avviene nell'ambito del servizio di esecuzione conto terzi.

La negoziazione in conto terzi viene svolta fornendo alla propria clientela la miglior proposta dai principali dealer presenti su Bloomberg MTF, secondo la modalità request for quote. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra i dealer più utilizzati si segnalano: Banca Akros, Intesa Sanpaolo S.p.A., Barclays Bank, BBVA, BNP, Calyon, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche

Bank, Dexia, DZ bank, Goldman Sachs, Helaba, Hessische LB., HSBC, ING Bank, JPMorgan, KBC Brussels, LBBW, Mediobanca, Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ, Morgan Stanley, MPS Capital Services, Natixis, Nomura, Rabobank, RBC, RBS, RZB Austria, Santander Central Hispanico, Soc Generale, Toronto Dominion, UBS, Unicredit Bank AG, WestLB, Zuercher Kantonalbank.

L'esecuzione dell'ordine verrà effettuata al miglior prezzo fornito dai dealers attivi sul titolo ed operanti con la Banca.

Clienti al Dettaglio/Professionali

OBLIGAZIONI LIQUIDE non quotati su Mercati Regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e nel MTF gestito da EuroTLX S.p.A.	Servizio di Investimento prestato	Sede di esecuzione
Titoli di Stato Esteri	Esecuzione Ordini	Bloomberg MTF (BMTF)/Bloomberg MTF Europe (BTFE)/OTC
Obbligazioni Corporate e Bancarie	Esecuzione Ordini	Bloomberg MTF (BMTF)/Bloomberg MTF Europe (BTFE)/OTC

Altri Strumenti Finanziari Liquidi quotati su mercati Esteri

La Banca, per la negoziazione di azioni estere, ETC (Exchange Trade Commodities), ETF (Exchange Trade Funds), Fondi Esteri Chiusi quotati su Mercati Regolamentati diversi da quelli gestiti da Borsa Italiana S.p.A., agisce come semplice "trasmettitore di ordini", non accedendo direttamente alle diverse sedi per l'esecuzione degli stessi, ma avvalendosi prevalentemente a tal riguardo di uno o più specifici intermediari negozianti - Morgan Stanley Europe e Intesa Sanpaolo S.p.A. - che dispongono di appositi sistemi di ricerca della miglior sede di esecuzione possibile.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Banca nei confronti dei propri Clienti per l'operatività posta in essere dall'intermediario negoziatore selezionato. Si precisa che gli ordini su Strumenti Finanziari quotati possono essere eseguiti al di fuori dei Mercati Regolamentati o MTF.

In tabella 1 sono riepilogate le sedi di esecuzione accessibili tramite Banca Mediolanum.

La Banca si riserva la possibilità di ricorrere, per il tramite di Morgan Stanley Europe e Intesa Sanpaolo S.p.A., a tale modalità di esecuzione ove - in relazione a particolari condizioni di mercato - ciò consenta di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, ovvero se specificatamente richiesto.

Le azioni estere negoziate sul mercato GEM di Borsa Italiana sono soggette a commissioni differenziate in base ai costi di esecuzione del Broker.

Tabella 1 - Primarie Sedi di Esecuzione per Azioni Estere, ETC, ETF, Fondi Esteri Chiusi

Mercati Esteri	Servizio di Investimento prestato	MIC Code	Servizio di Investimento prestato	Intermediario
Australia	Australian Securities Exchange (ASX)	XASX	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Austria	Wiener Borse AG (WBAH)	XWBO	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Belgio	Euronext Brussels	XBRU	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Canada	TSX Markets	XTSE	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Finlandia	Nasdaq OMX (incluso Dark)	XHEL	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Svezia	Nasdaq OMX (incluso Dark)	XSTO	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Danimarca	Nasdaq OMX (incluso Dark)	XCSE	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Francia	Euronext Paris	XPAR	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Germania	Deutsche Bourse (Francoforte)	XFRA	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Germania	Xetra	XFRA	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Giappone	Tokyo Stock Exchange (TSE)	XJPX	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Gran Bretagna	London Stock Exchange (LSE)	XLON	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Grecia	Athens Stock Exchange	ASEX	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Hong Kong	Hong Kong Exchanges	XHKG	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Irlanda	Irish Stock Exchange	XDUB	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Norvegia	Oslo Bors	XOSL	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Olanda	Euronext Amsterdam	XAMS	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Portogallo	Euronext Lisbon	XLIS	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Singapore	Singapore Stock Exchange (SGX)	XSES	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Spagna	Sociedad de Bolsas SIBE	XMAD	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
Svizzera	SIX Swiss Exchange	XSWX	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
USA	NYSE Amex	XASE	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
USA	NYSE Arca	ARCX	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
USA	NYSE	XNYS	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP

USA	NASDAQ	XNAS	Ricezione e trasmissione Ordini (RTO)	MORGAN STANLEY/INTESA SP
-----	--------	------	---------------------------------------	--------------------------

STRUMENTI FINANZIARI ILLIQUIDI

Il Cliente al Dettaglio “MiFID II” è informato e pienamente consapevole che, con riguardo agli Strumenti Finanziari classificati come “illiquidi”, Banca Mediolanum S.p.A. si riserva di astenersi dal prestare i servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini relativamente alle disposizioni di acquisto dei medesimi, ove non disponga di idonee informazioni sulla rischiosità e sul fair value dei medesimi.

È fatta comunque salva, per il Cliente, la possibilità di disporre operazioni di vendita. Per l'esecuzione degli ordini aventi ad oggetto Strumenti Finanziari Illiquidi, l'individuazione delle sedi di esecuzione ha luogo in funzione della tipologia degli Strumenti Finanziari trattati, secondo i criteri di seguito esposti.

Strumenti Finanziari di propria emissione

La Banca si avvale come sede di esecuzione di obbligazioni non quotate destinate ai Clienti al Dettaglio “MiFID II”, emesse dalla Banca o da società del Conglomerato Finanziario Mediolanum, della negoziazione in conto proprio per quanto riguarda le disposizioni di disinvestimento, secondo le modalità di volta in volta pubblicate sulle Schede Titolo e sul Regolamento del Prestito.

Strumenti Finanziari non quotati di emittenti terzi collocati in esclusiva dalla Banca

Gli Strumenti Finanziari di emittenti terzi non negoziati in mercati regolamentati o MTF e collocati dalla Banca, pur potendo essere assistiti da un accordo di riacquisto da parte dell'emittente, possono essere soggetti a limitazioni nella liquidabilità, in termini di frequenza delle negoziazioni. Gli ordini il cui prezzo risultasse in linea con quello fissato dal Liquidity Provider verranno negoziati in conto terzi a tale prezzo.

Strumenti Finanziari di altri emittenti terzi

La condizione di illiquidità degli Strumenti Finanziari di emittenti terzi diversi da quelli collocati dalla Banca e da quelli emittenti azioni estere non consente di disporre con continuità di riferimenti di prezzo significativi. In relazione a tale condizione, la Banca si riserva di eseguire ordini di acquisto su tale tipologia di strumenti, mentre qualora le condizioni lo consentano potrà accogliere ordini di vendita/disinvestimento delle posizioni della clientela, esplicitando eventuali oneri richiesti da terzi per la negoziazione e non legati al servizio di esecuzione prestato dalla Banca. In tali casi la Banca eseguirà l'ordine in base alla quotazione fornita dall'emittente o dal collocatore, negoziati per il tramite degli stessi o attraverso l'Internalizzatore Sistematico Market HUB PIT, in quanto uniche sedi significative di esecuzione.

Pronti contro termine

Per quanto riguarda le operazioni di pronti contro termine, la Banca opera in contropartita diretta con il Cliente, prestando il servizio di negoziazione in conto proprio. I prezzi applicati sono il risultato di una metodologia interna di formazione del prezzo/tasso che prende a riferimento tassi correnti del mercato monetario, assumendo come strumento sottostante titoli ad elevato merito creditizio.

Si riassumono, nella tabella sottostante, le sedi di esecuzione e le correlate modalità di prestazione del servizio in relazione alle diverse tipologie di Strumenti Finanziari Illiquidi trattati.

Azioni estere

La Banca, per la negoziazione di azioni estere, agisce come “trasmettitore di ordini”, non accedendo direttamente alle diverse sedi per l'esecuzione degli stessi, ma avvalendosi prevalentemente a tal riguardo di uno specifico intermediario negoziatore – Morgan Stanley Europe e Intesa Sanpaolo S.p.A. Tale intermediario negoziatore si riserva di non accettare ordini di compravendita di azioni estere qualora vi siano motivi che impediscano o rendano difficoltosa l'esecuzione e/o il regolamento.

La Banca a sua volta non accetterà gli ordini dei clienti su quegli strumenti non negoziabili tramite Morgan Stanley Europe e/o Intesa Sanpaolo S.p.A.

Si precisa che gli ordini possono essere eseguiti al di fuori dei Mercati Regolamentati o MTF. La Banca si riserva la possibilità di ricorrere, per il tramite di Morgan Stanley Europe e Intesa Sanpaolo S.p.A., a tale modalità di esecuzione ove - in relazione a particolari condizioni di mercato - ciò consenta di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, ovvero se specificamente richiesto.

TABELLA DI RIEPILOGO STRUMENTI FINANZIARI ILLIQUIDI

Strumenti Finanziari Illiquidi	Servizio di Investimento Prestato	Controparte	Sede di Esecuzione
---------------------------------------	--	--------------------	---------------------------

Titoli di Propria Emissione	Negoziazione per conto proprio	Banca Mediolanum S.p.A.	OTC
Titoli di Emittenti Terzi collocati in esclusiva da Banca Mediolanum S.p.A.	Esecuzione di ordini	Emittente/Liquidity Provider	OTC
Titoli di Altri Emittenti Terzi	Esecuzione di ordini	Emittente/Liquidity Provider/Internalizzatore Sistematico Market HUB PIT	OTC/IPIT
Operazioni di Pronti Contro Termine	Negoziazione in conto proprio	Banca Mediolanum S.p.A.	OTC
Azioni Estere	Ricezione e Trasmissione di Ordini	Morgan Stanley Europe/Intesa Sanpaolo S.p.A.	OTC

Istruzioni specifiche del Cliente

Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche in relazione ad un determinato ordine, la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, derogando alla presente strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini. Il Cliente, quindi, prende atto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare l'attuazione del principio di best execution, in relazione ai diversi Fattori di Esecuzione, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

Raggruppamento di ordini

La Banca al momento non si avvale della possibilità di trattare, ai sensi della vigente normativa, l'ordine di un Cliente al Dettaglio "MiFID", di un Cliente Professionale "MiFID" o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro Cliente al Dettaglio "MiFID", di un altro Cliente Professionale "MiFID", ovvero di compensare gli ordini ricevuti dai Clienti al Dettaglio "MiFID" e dai Clienti Professionali "MiFID" con altre operazioni di segno uguale o contrario ricevute dai medesimi o svolte per conto del portafoglio di proprietà.

La Banca, escluse le casistiche di cui sopra, e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, provvederà ad effettuare esclusivamente operazioni massive di vendita conseguenti ad operazioni sul capitale di seguito esposte

Diritti e warrant non esercitati

Per diritti e warrant non esercitati e quotati su mercati regolamentati, l'ultimo giorno di quotazione viene immesso un ordine massivo di vendita cumulativo in fase di apertura con modalità senza limite di prezzo.

In caso di diritti e warrant non esercitati e non quotati su alcun mercato regolamentato la Banca non procederà ad alcun ordine di vendita.

Centesimi di strumenti finanziari quotati

Le eventuali frazioni di strumenti finanziari quotati derivanti da operazioni sul capitale vengono raggruppate, e qualora la somma raggiunga il lotto minimo di negoziazione dello strumento riveniente, viene immesso un ordine di vendita cumulativo sul mercato con modalità senza limite di prezzo.

Per effetto di quanto sopra, il prezzo di esecuzione attribuito ai clienti sarà in ogni caso il prezzo medio ponderato del totale dell'ordine cumulativo e gli importi verranno ripartiti pro quota tra gli aventi diritto.

Impossibilità di trasmissione e/o esecuzione degli ordini

La Banca adotta misure volte ad assicurare la gestione degli ordini ricevuti dai Clienti in modo rapido, corretto ed efficiente. La Banca si riserva, tuttavia, di non dar corso agli ordini ricevuti dai propri Clienti laddove, in relazione alle istruzioni ricevute o ad altri fatti e/o condizioni di mercato, possano emergere delle difficoltà rilevanti che potrebbero influire su una corretta esecuzione degli ordini in relazione al possibile impatto sull'andamento degli scambi sul mercato, ferma restando la tempestiva comunicazione al Cliente delle difficoltà e/o degli impedimenti riscontrati.

La Banca si riserva inoltre di limitare l'operatività su strumenti finanziari per i quali si siano verificate situazioni di mercato tali che ne pregiudichino il corretto regolamento, ad esempio prolungati scoperti di mercato o per i quali non sia possibile dar corso ad ordini di compravendita a seguito di limitazioni operative dei broker di qualsiasi natura; in tal caso la Banca si impegna a trovare una sede di esecuzione alternativa che soddisfi i criteri di trasparenza, ma non ne garantisce l'esecuzione.

Ove l'accesso alle sedi di esecuzione individuate non sia possibile a causa di anomalie non imputabili a Banca Mediolanum S.p.A. (ad esempio, problemi tecnici di Borsa Italiana) o per altre cause di forza maggiore ovvero a causa di sospensione o limitazione della negoziabilità degli strumenti oggetto degli ordini di negoziazione (ad esempio, ove sia stata disposta una sospensione tecnica per eccesso di rialzo o di ribasso, assenza di proposte in acquisto od in vendita, o dove la negoziabilità sia stata sospesa o limitata in corrispondenza di annunci riguardanti la situazione societaria degli emittenti), la Banca non garantisce l'esecuzione tempestiva degli stessi ordini.

Per la trasmissione di ordini su mercati non contemplati nel presente documento, la Banca si riserva di eseguire esclusivamente operazioni di disinvestimento, non potendone comunque garantire l'esecuzione.

Trattamento di Ordini Particolari

Ordini "curando"

Si tratta di ordini per i quali il cliente richiede una gestione attiva e manuale da parte dell'intermediario e che devono sempre essere corredati dall'istruzione specifica della sede di esecuzione. La Banca, nell'esecuzione di tali ordini, agisce in piena discrezionalità non garantendo pertanto il rispetto dei principali fattori e criteri di esecuzione precedentemente indicati.

Ordini LIS, Large in Scale

Si tratta di ordini il cui quantitativo, rispettando i principi della correttezza e coerenza delle contrattazioni, non possono trovare esecuzione sui mercati previsti nella presente policy e potranno quindi essere trasmessi ed eseguiti, rispettando i parametri e le modalità indicati dal cliente stesso ed in deroga alla presente policy, su sedi alternative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Bloomberg MTF con modalità RFQ (Request for Quote).

Il fattore preponderante diviene quindi la probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine, che potrà trovare esecuzione per l'intero quantitativo o per una sua parte, mettendo in competizione i dealer attivi sullo strumento finanziario oggetto di ordine ed applicando la miglior proposta, nel rispetto di eventuali altri parametri selezionati dal Cliente (ex prezzo limite).

Ordini su Strumenti Finanziari per un quantitativo inferiore o non multiplo del lotto minimo di negoziazione (spezzatura)

La Banca si riserva di eseguire ordini su quantitativi inferiori o non multipli del lotto minimo, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:

- Ordini su Strumenti Finanziari di natura obbligazionaria emessi dallo Stato Italiano Negoziati nei Mercati Regolamentati gestiti da Borsa Italiana e nel MTF gestito da EuroTLX SIM S.p.A. di quantitativo inferiore o non multiplo del lotto minimo di negoziazione (spezzatura): la Banca eseguirà l'ordine al prezzo d'asta del giorno di esecuzione o qualora non sia presente, al prezzo di riferimento del giorno antecedente l'ordine. L'esecuzione avviene in regime di negoziazione in conto proprio operando in contropartita diretta con il Cliente.
- Ordini su Strumenti Finanziari di natura obbligazionaria Negoziati nei Mercati Regolamentati gestiti da Borsa Italiana e nel MTF gestito da EuroTLX SIM S.p.A. di quantitativo inferiore o non multiplo del lotto minimo di negoziazione (spezzatura): la Banca si riserva di eseguire ordini di vendita/ disinvestimento delle posizioni della clientela qualora vi siano altre sedi di esecuzione significative ed ove le condizioni di liquidità lo consentano; in tali casi la Banca eseguirà l'ordine privilegiando la probabilità di esecuzione. L'esecuzione avviene in regime di negoziazione conto terzi.
- Ordini su Strumenti Finanziari di natura azionaria Negoziati nei Mercati Regolamentati gestiti da Borsa Italiana e nel MTF gestito da EuroTLX SIM S.p.A. di quantitativo inferiore o non multiplo del lotto minimo di negoziazione (spezzatura): la Banca si riserva di eseguire ordini di vendita/disinvestimento delle posizioni della clientela qualora vi siano altre sedi di esecuzione significative ed ove le condizioni di liquidità lo consentano; in tali casi la Banca eseguirà l'ordine privilegiando la probabilità di esecuzione, esplicitando eventuali oneri richiesti da terzi per la negoziazione e non legati al servizio di esecuzione prestato dalla Banca. L'esecuzione avviene in regime di negoziazione conto terzi.

Per ordini su Strumenti Finanziari di quantitativo inferiore o non multiplo del lotto minimo di negoziazione, la Banca si riserva di non eseguire ordini di vendita/disinvestimento.

Ordini condizionati

In deroga all'Execution Policy adottata dalla Banca, gli Ordini Condizionati (Stop Loss – Take Profit) verranno trasmessi all'intermediario negoziatore escludendo i criteri di Best Execution relativamente alla sede di esecuzione. Al verificarsi delle istruzioni specifiche indicate dal cliente, l'ordine potrà essere esclusivamente inviato verso il mercato MTA. La Banca trasmette l'ordine all'Intermediario negoziatore chiedendo di rispettare nell'esecuzione le istruzioni ricevute.

In tal caso la Banca e l'intermediario negoziatore soddisfano i rispettivi obblighi di Best Execution semplicemente attenendosi alle istruzioni del cliente, non essendo ad essi imputabile l'eventuale mancato perseguimento del miglior risultato possibile. Le verifiche di funzionalità sono effettuate dalla piattaforma Millennium di Borsa Italiana.

Ordini a protezioni

Le protezioni possono essere disposte sia su singoli ordini che sul portafoglio titoli, inseriti tramite sito web di Banca Mediolanum S.p.A., con una durata di sei mesi.

Al verificarsi delle istruzioni specifiche indicate dal cliente le protezioni generano ordini automatici che verranno trasmessi all'intermediario negoziatore secondo i criteri di Best Execution della Banca come precedentemente descritta.

L'ordine generato avrà caratteristiche di ECC (Esegui e Cancella) senza limite di prezzo e valido per la fase di continua; in caso di attivazione della protezione in fase di asta di chiusura, l'ordine verrà inviato al mercato il giorno successivo di Borsa aperta.

Pertanto, l'esecuzione dell'ordine potrebbe risultare ad un prezzo differente rispetto al parametro indicato nella protezione.

Banca Mediolanum S.p.A. effettua le verifiche di funzionalità previste per quanto riguarda i temi di trading algoritmico previste dalla normativa vigente.

GESTIONE ERRORI

Gestione Errori derivanti da servizio di raccolta e trasmissione degli ordini

Eventuali errori operativi accertati derivanti da disservizi legati alla raccolta, alla trasmissione ed all' eventuale esecuzione degli ordini, imputabili alla Banca od all' Intermediario Negoziatore, saranno gestiti mediante utilizzo di un conto di proprietà della Banca (Conto Errori) con registrazioni contabili che evidenzieranno l'entrata e l'uscita dei titoli, verso il Cliente e verso il mercato.

In particolare, nel caso in cui la Banca, a causa di un proprio errore, esegua solo parzialmente un ordine di acquisto di un cliente potrà acquistarli sul mercato e cederli al cliente al prezzo predetto. Ove, invece, l'ordine eseguito solo parzialmente fosse di vendita, la Banca potrà comprare direttamente dal Cliente, sempre al prezzo che sarebbe stato presumibilmente ottenuto in caso di esecuzione corretta, il quantitativo di titoli necessario.

Comportamenti del tutto analoghi avverranno anche nelle altre ipotesi di errori quali ad esempio l'esecuzione di un'operazione di acquisto o vendita per un quantitativo eccedente l'ordine del cliente, l'esecuzione di un'operazione di acquisto o vendita avente ad oggetto un titolo diverso da quello indicato nell'ordine del cliente, il mancato inoltro al mercato di un ordine di compravendita, etc. Al Cliente sarà sempre comunicato l'esito complessivo dell'ordine impartito, senza necessità di distinguere la/le operazione/i eseguite a correzione degli errori.

Il Conto Errori potrà registrare, in conseguenza delle operazioni sopraindicate, un saldo (positivo o negativo) a chiusura della giornata.

Gestione Errori su azioni Banca Mediolanum S.p.A.

Con riferimento alla gestione di potenziali errori generatisi da operazioni di compravendita di titoli Banca Mediolanum S.p.A., la Banca provvederà alla sistemazione degli stessi e alla chiusura dell'eventuale saldo derivante sul Conto Errori nella medesima giornata in cui l'errore è stato effettuato o, qualora non fosse possibile, entro il giorno lavorativo successivo o con la massima tempestività possibile.

Le motivazioni dell'errore, le informazioni relative all'importo oggetto della rettifica, agli effetti economici ad esso collegati e all'eventuale saldo residuo sul Conto Errori, saranno segnalati all'ufficio Contabilità e Bilancio per le rilevazioni contabili del caso, oltre che all' ufficio Segnalazioni di Vigilanza per le opportune comunicazioni agli organi competenti.

Eventuali utili o perdite derivanti dalla sistemazione degli errori rimarranno a carico della Banca, la quale sarà tenuta a mantenere un'ordinata evidenza degli atti idonei a documentare la corretta trattazione degli errori.

Monitoraggio e revisione della strategia

La Banca adotta misure rigorose per il monitoraggio della presente strategia di esecuzione degli ordini, anche attraverso verifiche a campione sul complesso degli ordini gestiti per conto dei Clienti. Il Cliente ha la facoltà di richiedere alla Banca la dimostrazione comprovante il conseguimento della best execution in relazione agli ordini impartiti, coerentemente con la presente strategia di esecuzione. Nel caso in cui sia prevista, in relazione alla tipologia di ordine ricevuto, un'unica sede di esecuzione, tale obiettivo s'intende soddisfatto ove venga fornita evidenza al Cliente di aver negoziato l'ordine sulla sede di esecuzione indicata nel presente documento.

È in ogni caso prevista la revisione della presente strategia di esecuzione, con frequenza almeno annuale, oppure nel caso si verifichi che le sedi di esecuzione incluse nella strategia di esecuzione degli ordini, non siano in grado di ottenere il miglior risultato possibile per i Clienti.

La revisione considererà, in particolare, la necessità di:

- a) includere nuove o diverse sedi di esecuzione;
- b) assegnare una diversa priorità relativa ai fattori di esecuzione sopra individuati;
- c) modificare altri aspetti della propria strategia e/o dispositivi di esecuzione.

La Banca provvederà a rendere note ai Clienti le modifiche rilevanti apportate alla presente strategia, prima che siano efficaci, pubblicando i relativi aggiornamenti anche sul proprio sito Internet.

Non saranno, invece, oggetto di comunicazione specifica le semplici modifiche apportate all'identità dei dealer.

Banca Mediolanum S.p.A. non riceve alcun incentivo dalle sedi di esecuzione ed i criteri per l'invio dell'ordine concorrono esclusivamente a fornire la miglior esecuzione possibile per il Cliente.

IX - INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

La Banca offre alla propria Clientela, nell'ambito dei Servizi prestati, le seguenti principali tipologie di Strumenti Finanziari (l'elencazione qui riportata può essere suscettibile di modifiche anche in rapporto alle scelte commerciali che la Banca si riserva di effettuare nel tempo):

- titoli azionari: Strumenti Finanziari di natura azionaria e più in generale titoli di capitale di rischio o comunque convertibili in capitale;
- diritti/warrant/coveredWarrant/certificates;
- titoli di debito;
- quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio - OICR (per esempio fondi comuni, SICAV) assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (armonizzati) nonché quote/ azioni di OICR non assoggettati alle direttive UE (non armonizzati);
- Strumenti Finanziari derivati (contratti a termine, futures e opzioni) sia trattati su mercati regolamentati sia OTC;
- obbligazioni strutturate emesse da primari emittenti;
- prodotti d'investimento assicurativi (c.d. IBIPs).

Al fine di fornire le necessarie informazioni sugli strumenti finanziari e sul servizio di gestione patrimoniale personalizzata, accessibili per il tramite di Banca Mediolanum, si riportano di seguito indicazioni circa la loro natura ed i principali rischi ad essi associati.

Parte A: la valutazione del rischio in un investimento

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) La variabile del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) La sua liquidità;
- 3) La divisa in cui è denominato;
- 4) Gli altri fattori fonti di rischi generali.

1. La variabile del prezzo dello strumento finanziario

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1 Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono i titoli azionari) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima;
- chi investe in titoli di capitale ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2 Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente

(vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'in-dice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3 Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale valutare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore.

Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

In riferimento a tale tipologia di rischio, la Banca nel proprio modello di consulenza ha predefinito una soglia massima di concentrazione detenibile dal cliente nel proprio portafoglio che dovrà essere rispettata in caso di operazioni di sottoscrizione sul mercato primario: di un'obbligazione emessa da una società del Gruppo Mediolanum o di un Certificate con sottostante un'obbligazione emessa da una società del Gruppo Mediolanum.

1.4 Il rischio (tasso) d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui detto titolo venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi

in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Sono esposti al rischio di tasso d'interesse i detentori di obbligazioni ed in particolare i detentori di obbligazioni a tasso fisso: un aumento nei tassi di interesse (superiore ai tassi di interesse pagati sulle obbligazioni) comporta pertanto un deprezzamento delle stesse. Si individua infatti una correlazione inversa tra prezzo e rendimento del

titolo a scadenza. Quanto più l'investimento è a lungo termine (obbligazione a lunga scadenza), tanto maggiore è il rischio di tasso di interesse ad esso legato.

È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

Per la mitigazione di tale rischio la Banca, in fase di erogazione del servizio di consulenza, adotta un approccio di diversificazione del portafoglio del cliente suddividendo, ove possibile, l'investimento su strumenti finanziari che abbiano differenti duration (durata media finanziaria del prodotto).

1.5 Il rischio di credito/controparte

Per il rischio credito o di insolvenza si intende la possibilità di subire una perdita a seguito del mancato rimborso del debito (cedole/interessi e/o rimborsi il capitale) dalla controparte nei confronti della quale esiste un'esposizione creditizia.

Tale tipologia di rischio, dal punto di vista della controparte, si può misurare con:

- la probabilità attesa di fallimento dell'emittente (cosiddetta probabilità di default);
- la valutazione indipendente delle agenzie di rating.

Se la probabilità di default aumenta, di conseguenza si incrementa il rischio di credito di quella specifica controparte. Se il rating attribuito all'emittente/debitore scende di livello, di solito rappresentato da una scala alfanumerica, significa che il rischio di credito verso la controparte risulta più elevato.

Il rischio di credito di un portafoglio di tipo obbligazionario può essere principalmente misurato con due tipologie di metriche:

- Expected Loss (EL) che è il valore atteso della perdita dovuta ad una potenziale situazione di insolvenza da parte dell'emittente di un titolo obbligazionario o di un generico titolo di debito;
- Unexpected Loss (UL) che è il valore atteso della perdita condizionata dal fatto che questa possa essere superiore rispetto l'EL.

La Banca, nell'ambito del proprio modello di verifica di adeguatezza della consulenza prestata, ha valutato di adottare la metrica dell'Unexpected Loss (UL) prevedendo un controllo del rischio di credito attuato mediante il confronto del valore dell'Unexpected Loss di portafoglio, calcolato alla data della verifica, con la soglia massima di Unexpected Loss associata al cliente in base alla sua tolleranza al rischio, desunta dalle informazioni fornite in fase di compilazione del questionario per l'attribuzione del Profilo dell'Investitore. Al netto di situazioni di adeguatezza cosiddetta "migliorativa", il controllo si considera superato laddove il valore dell'Unexpected Loss di portafoglio sia inferiore a quello assegnato al cliente.

1.6 Il rischio di mercato

Il rischio di mercato può essere misurato con due principali metriche:

- Value at Risk (VaR) che è un indicatore di rischio che esprime la massima perdita attesa (probabile) a un certo livello di confidenza statistica in un determinato orizzonte temporale.
- Conditional Value at Risk (CVaR) che è il valore atteso della perdita condizionata al fatto che questa possa essere superiore rispetto al VaR.

La Banca nell'ambito del proprio modello di verifica di adeguatezza della consulenza prestata ha valutato di adottare la metrica del Conditional Value at Risk (CVaR) prevedendo un controllo del rischio mercato attuato mediante il confronto del valore del CVaR di portafoglio, calcolato alla data della verifica, con la soglia massima di CVaR, associata al cliente in base alla sua tolleranza al rischio, desunta dalle informazioni fornite in fase di compilazione del questionario per l'attribuzione del Profilo dell'Investitore. Al netto di situazioni di adeguatezza cosiddetta "migliorativa", il controllo si considera superato laddove il valore del valore del CVaR di portafoglio comprensivo del prodotto oggetto di consulenza, sia inferiore alla soglia massima del CVaR assegnato al cliente.

1.7 Il rischio di liquidità

Il rischio di liquidità consiste nel rischio di non riuscire a disinvestire rapidamente il titolo acquistato, qualora se ne presenti la necessità, ovvero di riuscire a completare il disinvestimento a costo di una perdita molto rilevante della somma inizialmente investita. Tale tipologia di rischio è anche misurabile tenendo conto del numero e della frequenza degli scambi (cosiddetto turn-over) realizzati sul titolo. Tipicamente, quanto maggiori sono gli scambi (turn-over) tanto minore è il rischio di liquidità. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli scambiati su mercati regolamentati risultano essere più liquidi dei titoli non oggetto di scambi su detti mercati.

La Banca ha inoltre scelto di monitorare esigenze temporali di liquidità valutando l'orizzonte temporale minimo che rende sostenibile per il cliente il costo medio del prodotto. La variabile viene calcolata come il rapporto tra i costi totali una tantum (Upfront, Exit, Settlement Fees) ed il costo annuo sostenibile del cliente (CAS). Al netto di situazioni di adeguatezza cosiddetta "migliorativa", il controllo si intende superato in caso di coerenza tra l'aggregazione degli orizzonti temporali minimi di tutti i suoi prodotti con le esigenze temporali dichiarate nel questionario per l'attribuzione del Profilo dell'Investitore.

1.8 Il rischio inflazione

Per inflazione si intende l'aumento generalizzato e prolungato dei prezzi che porta alla diminuzione del potere d'acquisto della moneta e quindi del valore reale di tutte le grandezze monetarie.

Il rischio di inflazione indica la possibilità che l'aumento del costo della vita riduca o annulli i rendimenti reali di un determinato investimento.

Per la gestione di tale rischio la Banca, in fase di erogazione del servizio di consulenza, adotta un approccio di diversificazione del portafoglio del cliente suddividendo, ove possibile, l'investimento su strumenti finanziari appartenenti a diverse asset class e operanti su aree geografiche differenti.

1.9 Il rischio cambio

Per i soli strumenti in valuta diversa dall'euro: è la possibilità che variazioni dei tassi di cambio portino ad una svalutazione del valore del titolo.

Ad esempio, un investitore europeo che ha acquistato obbligazioni in dollari è esposto ad una perdita di valore del suo investimento qualora a scadenza o al momento dell'eventuale rivendita, il dollaro abbia subito un deprezzamento rispetto all'euro.

Per la gestione di tale rischio la Banca, in fase di erogazione del servizio di consulenza, adotta un approccio di diversificazione del portafoglio del cliente suddividendo, ove possibile, l'investimento su strumenti finanziari esposti a differenti valute

1.10 Il rischio di sostenibilità

Il rischio di sostenibilità, la cui definizione normativa è riportata nel glossario del presente documento, attiene alla possibilità che un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, incida sul valore dell'investimento a causa di un evento ambientale, sociale o di governance.

Banca Mediolanum gestisce tale tipologia di rischio andando in primo luogo a rilevare le preferenze di sostenibilità del cliente, mediante la compilazione di una specifica domanda del questionario denominato "Profilo di Consulenza Personalizzato", rispetto alla possibilità di introdurre nel suo portafoglio degli investimenti aventi caratteristiche di sostenibilità quali quelli: ecostenibili, sostenibili o strumenti finanziari che considerino i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

In fase di formulazione di una proposta di investimento, sceglie con criteri qualitativi uno dei prodotti presenti in catalogo, al quale in funzione delle sue caratteristiche di sostenibilità è stato preliminarmente assegnato un rating ESG, ed in fase di verifica dell'adeguatezza della consulenza prestata, assicura, mediante specifico controllo, che il livello dell'Indicatore ESG del portafoglio finale, comprensivo del prodotto consigliato, sia superiore a quello assegnato al cliente in funzione dell'interesse da questi dichiarato nell'ambito del già menzionato questionario, al netto di situazioni di adeguatezza cosiddetta "migliorativa" *.

Pertanto, in coerenza con il suddetto controllo, la raccomandazione potrà risultare adeguata ancorché il prodotto consigliato non sia riconducibile ad uno di quelli definiti sulla base dei Regolamenti (UE) SFDR e Taxonomy.

*Si intende adeguatezza "migliorativa" le situazioni nelle quali il portafoglio del cliente sia, prima della consulenza, già inadeguato in relazione al rischio in esame e, pur migliorando il livello di adeguatezza con la consulenza fornita, presenti, nel portafoglio successivo alla consulenza, ancora una situazione di inadeguatezza rispetto alle caratteristiche derivanti dal profilo del cliente.

2. La sua liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3. La divisa in cui è denominato

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimenti.

4. Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1 Denaro e valori depositati

Banca Mediolanum aderisce al "Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi", ad adesione obbligatoria. La tutela del Fondo si applica a: depositi in conto corrente, depositi vincolati (conti di deposito), certificati di deposito, libretti di risparmio e assegni circolari e assicura a ciascun Cliente una copertura fino a 100.000,00 euro. Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo I. "Documento informativo su Banca Mediolanum S.p.A., sui servizi di investimento prestati, sui sistemi di indennizzo e garanzia", "Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi" della presente Sezione A1.

4.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore ottiene dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute a Banca Mediolanum. Tali informazioni sono comunque riportate nel materiale precontrattuale fornito all'avvio del rapporto. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni extra UE

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede in Paesi fuori dall'Unione Europea, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.

4.5 Sistemi elettronici di negoziazione

Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6 Operazioni di vendita aventi oggetto strumenti finanziari illiquidi eseguite fuori da mercati organizzati.

Banca Mediolanum può eseguire operazioni di vendita aventi oggetto strumenti finanziari illiquidi fuori dai mercati organizzati. Inoltre, per strumenti obbligazionari di propria emissione, Banca Mediolanum potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni di vendita aventi oggetto strumenti finanziari illiquidi, effettuate fuori dai mercati organizzati, può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutarne l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Parte B: la rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti potrebbe determinare la non appropriatezza delle operazioni che intende compiere.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, qualora il cliente decida di impartire una disposizione, Banca Mediolanum verificherà se l'investimento è per lui appropriato, con particolare riferimento alla tipologia di cliente (retail o professionale) ed alla sua conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati.

1. Fattori di rischio relativi ai Certificati

1.1 Rischio connesso alla complessità dei Certificati

I Certificati sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati, caratterizzati da una rischiosità anche molto elevata, correlata al verificarsi o meno di un evento: Evento Barriera.

La barriera consiste in un limite (al valore del sottostante) oltre il quale non è garantito il capitale investito; quando la barriera viene oltrepassata, il Certificato diventa un semplice benchmark e segue l'andamento del sottostante.

La barriera può essere di due tipi: barriera continua, barriera a scadenza. La barriera viene definita continua quando è attiva per tutto il periodo di osservazione previsto in fase di emissione, di norma coincidente con l'intero arco di vita del prodotto.

La barriera è a scadenza quando viene osservata esclusivamente alla data di valutazione finale. In questo caso, il sottostante può anche scendere al di sotto della barriera nel corso della vita del prodotto senza pregiudicare il pagamento dell'opzione ad essa associata.

La complessità dei Certificati può ostacolare l'investitore nell'apprezzamento del grado di rischio del prodotto.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

In caso di sottoscrizione di Certificate in collocamento da parte di Banca Mediolanum, l'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti potrebbe determinare una non adeguatezza della disposizione impartita e la conseguente impossibilità di completarne l'esecuzione.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, da parte dell'investitore, Banca Mediolanum verificherà se l'investimento è per lui adeguato, con particolare riferimento alla sua situazione patrimoniale, ai suoi obiettivi d'investimento, alla durata dell'investimento richiesta, alla sua propensione al rischio, alla sua capacità di sostenere perdite ed alla sua esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati.

1.2 Rischio di perdita del capitale investito

L'investitore deve considerare che l'investimento nei Certificati comporta un rischio di perdita anche totale del capitale investito nel caso in cui durante il Periodo di Osservazione si sia verificato l'Evento Barriera e vi sia stato un andamento sfavorevole dell'Attività del Sottostante.

1.3 Rischio relativo all'Evento Barriera

Qualora si verifichi l'Evento Barriera, l'investitore sarà esposto all'andamento dell'Attività del Sottostante, con il rischio di perdita anche totale del proprio investimento.

1.4 Rischio Emittente

L'investimento nei Certificati è esposto al rischio che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione dei Certificati alla scadenza, ovvero gli eventuali importi pagabili nel corso della durata dei Certificati.

1.5 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" L'investitore si potrebbe trovare esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Parte C: la rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata

- 1) La rischiosità di una linea di gestione
- 2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale

1. La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte della presente sezione relativa alla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

2 Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale

2.1 Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate da Banca Mediolanum per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" della presente sezione.

2.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti a Banca Mediolanum. Tali informazioni sono riportate nel materiale precontrattuale fornito prima della sottoscrizione.

X.DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI (ALLEGATO N. 4 RI)

Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'Art. 30, comma 6, del Testo Unico;
 - deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
 - nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
 - con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'Art. 40 del presente regolamento. In particolare, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria;
 - c) gli obiettivi di investimento;
- e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra; deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
 - deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
 - può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - aa) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - bb) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa);
 - cc) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
 - nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
 - non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
 - non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati.

I depositi presso Banca Mediolanum S.p.A. sono protetti da:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per banca (2). In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali*
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro (2)
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante

Tempi di rimborso in caso di liquidazione della Banca:	A decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca: 20 giorni lavorativi fino al 31/12/2018 (4) 15 giorni lavorativi dal 01/01/2019 al 31/12/2020 10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023 7 giorni lavorativi dal 01/01/2024. Sono in corso modifiche per recepire, fin dai prossimi mesi, la riduzione dei tempi di rimborso a 7 gg. lavorativi, con ampio anticipo rispetto alla tempistica definita dalla normativa europea. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca**
Valuta del rimborso:	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatto:	FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma (Italia) Tel. 003906699861 - Fax: 0039066798916 PEC: segreteria generale@pec.fitd.it - e-mail: infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it
Conferma di ricezione del depositante:	La conferma della ricezione da parte del depositante della presente informativa è attestata sul modulo di sottoscrizione del contratto

XI. SCAMBI DI INFORMAZIONI AI SENSI DELLA DIRETTIVA UE 2018/822 C.D. “DAC6”

In data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 - c.d. Direttiva DAC6 - concernente lo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE che, laddove sussistessero i presupposti, impone agli intermediari finanziari di segnalare meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di natura transfrontaliera, individuati tramite un elenco di “elementi distintivi” di cui all’allegato IV della Direttiva e che presentano una forte connotazione di elusione e abuso fiscale.

SEZIONE A2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Premessa

Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche Banca Mediolanum) è una Società del Gruppo Mediolanum.

Il Gruppo Mediolanum (qui di seguito anche Gruppo), attraverso le Società che lo compongono, offre prodotti e servizi bancari, finanziari, assicurativi, previdenziali (fondi pensione) di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., Mediolanum Vita S.p.A., Mediolanum International Funds Ltd, Mediolanum International Life Ltd, Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Gamax Management AG e Banca Mediolanum S.p.A. Tali società operano quali Contitolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa. Il Gruppo offre inoltre prodotti di Società esterne allo stesso, che trattano i dati quali autonomi Titolari fornendo la propria informativa unitamente alla documentazione relativa ai propri prodotti e servizi.

Banca Mediolanum S.p.A. - a seconda della natura e della tipologia dei prodotti offerti - svolge il servizio di collocamento per alcuni Titoli Obbligazionari di propria emissione, oltre che per conto delle Società Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., Mediolanum International Funds Ltd, Mediolanum International Life Ltd, Mediolanum Vita S.p.A., Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Gamax Management AG nonché di istituti bancari e Società che intendano affidare a Banca Mediolanum S.p.A. il collocamento di obbligazioni dalle stesse emesse, di azioni di SICAV e di quote di fondi di diritto italiano ed estero ovvero di prodotti finanziari-assicurativi.

Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali nel quadro del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito per brevità la "Normativa") le Società di cui in Premessa intendono fornire la seguente informativa.

1. Fonte e categorie dei dati personali del cliente

I dati vengono forniti direttamente dall'interessato o sono raccolti presso l'interessato stesso tramite Consulenti Finanziari, collaboratori in genere e propri dipendenti che operano quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi della vigente normativa. Tali dati raccolti nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa possono essere anche appartenenti a categorie particolari, quali a titolo esemplificativo quelli relativi alla salute. Inoltre, i dati possono essere forniti da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili.

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali

I dati, forniti o comunque acquisiti da una delle Società di cui in Premessa per lo svolgimento della propria attività e l'esecuzione di ogni eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo; base giuridica di questo trattamento è l'esecuzione di obblighi di legge;
- a) adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali strettamente connessi con la gestione del rapporto posto in essere. Tra questi è compreso anche lo svolgimento delle attività di analisi dei dati disponibili presso tutte le società del Gruppo per la valutazione del merito creditizio e l'esecuzione dell'istruttoria finalizzata all'ottenimento di un servizio erogato da parte di una delle Società di cui in Premessa; base giuridica di questo trattamento è l'esecuzione del contratto o di misure precontrattuali su richiesta dell'interessato;
- c) adempimenti connessi alla prestazione di servizi di pagamento in caso di disposizione di ordini di pagamento o servizi di informazioni sui conti; base giuridica di questo trattamento è l'esecuzione del contratto su richiesta dell'interessato;
- b) svolgimento, anche mediante altre società del Gruppo Mediolanum o esterne ad esso, di attività di marketing, promozionali, pubblicitarie o ricerche di mercato a favore delle Società del Gruppo Mediolanum. Si precisa che le suddette attività di marketing potranno essere realizzate attraverso tutte le possibili forme di comunicazione personale che includono modalità di contatto tradizionali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo posta cartacea e telefonate con operatore o modalità automatizzate (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo e-mail, SMS, MMS, fax e telefonate senza operatore, app, social media, servizi di messaggistica istantanea). Base giuridica di questo trattamento è il consenso dell'interessato formulato nelle forme e nei modi previsti dalla legge. Il consenso è facoltativo. In mancanza dello stesso non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi;
- e) utilizzo di strumenti di profilazione per assumere decisioni anche automatizzate, svolgere attività di studio e analisi delle abitudini e delle modalità di consumo, al fine di migliorare l'offerta commerciale ed effettuare specifiche promozioni di prodotti e/o servizi, tramite marketing specificamente connesso a tali studi e analisi. Base giuridica di questo trattamento è il consenso dell'interessato formulato nelle forme e nei modi previsti dalla legge. Il consenso è facoltativo. In mancanza dello stesso non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi, se non l'esclusione da quelli che comportano l'utilizzo di processi decisionali automatizzati.

Si precisa che solo ove si fosse acconsentito al trattamento la cui finalità è espressa alle precedenti lettere d) ed e), i dati dell'interessato saranno utilizzati per lo svolgimento di attività di marketing profilato, con la proposta di offerte ed informazioni che possano essere di maggiore interesse per il destinatario. Inoltre, precisiamo che tale attività di profilazione, mediante l'analisi dei dati personali dell'interessato, anche analizzando i dati relativi alla sua geolocalizzazione, avviene con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze anche in relazione a specifici

prodotti e/o servizi, attraverso trattamenti che possono essere finalizzati ad assumere decisioni automatizzate per consentire di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i bisogni dell'interessato e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai dati personali forniti, anche:

- i) informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche di dati legittimamente consultabili;
- ii) informazioni elaborate anche da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati, nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di valutare le caratteristiche dell'interessato e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- i) informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o Responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato;
- ii) dati prelevati da banche dati legittimamente consultabili ed afferenti alle caratteristiche personali.

3. Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate con le finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Alcuni dati sono essenziali per l'assolvimento di obblighi di legge, regolamentari o normativi in genere nonché per consentire la conclusione del contratto, la corretta esecuzione e la migliore gestione dello stesso.

Pertanto, il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale medesimo.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati per i quali non sia previsto l'obbligo di conferimento, ma strettamente funzionali all'esecuzione e alla gestione dei rapporti contrattuali, non comporterà alcuna conseguenza salvo l'eventuale impossibilità di dare seguito a talune operazioni connesse a tali dati.

L'eventuale rifiuto di conferire e consentire il trattamento dei dati inerenti allo svolgimento delle finalità di cui alla lettera d) ed e) del punto 2) non comporterà alcuna conseguenza salvo la preclusione all'invio di informazioni o materiale pubblicitario o lo svolgimento di attività di marketing, promozionali, pubblicitarie o ricerche di mercato e di offerte promozionali personalizzate.

5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali

- I dati personali possono essere comunicati, in qualità di autonomi Titolari, a Organi Pubblici e di Vigilanza, soggetti pubblici o privati cui sono comunque demandate, ai sensi della normativa vigente, funzioni di rilievo pubblicitario e che siano comunque legittimi destinatari di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, Agenzia delle Entrate, società di revisione, Consap, centrali rischi. Un elenco più esteso è consultabile qui di seguito.)
- Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati personali possono essere comunicati ad altri intermediari bancari e finanziari, compagnie di assicurazioni, organismi associativi e consortili propri del settore finanziario, bancario ed assicurativo.

In particolare, secondo la tipologia del rapporto contrattuale esistente, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- consulenti finanziari, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti relativi a prodotti finanziari e assicurativi; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali, periti, medici;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione di tali sistemi;
- società del Gruppo Mediolanum, anche per finalità amministrativo-contabili;
- società partner, autonome Titolari del trattamento;
- Banca d'Italia, ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIF (Unità

di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

- Ove richiesto e in funzione dei rapporti in essere, nel rispetto del Regolamento Europeo 2018/1212, l'identità del correntista potrà essere comunicata alle Società quotate che chiedano di identificare gli azionisti che detengano presso la Banca una partecipazione nella medesima società superiore alla soglia definita dalla normativa vigente.
- Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati personali potranno essere comunicati, nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento: a società terze rispetto al Gruppo Mediolanum che svolgono tra l'altro attività di emissione di carte di credito e/o di carte di pagamento e/o comunque connesse o strettamente funzionali alla gestione dei rapporti contrattuali; a consulenti, studi professionali; altri intermediari bancari e finanziari, organismi associativi e consortili propri del settore finanziario, bancario ed assicurativo; società di factoring e di recupero crediti; società di assicurazione, coassicurazione, riassicurazione e di brokeraggio; a soggetti terzi che operano in qualità di prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento o servizi di informazione sui conti.
- Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati potranno altresì essere portati a conoscenza, in qualità di Responsabili del trattamento che svolgeranno attività strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, sia delle Società elencate in Premessa sia dei seguenti soggetti terzi ed esterni rispetto al Gruppo: società che svolgono per conto di Banca Mediolanum attività di assistenza telefonica al Cliente (principali operazioni di natura dispositiva e informativa effettuate tramite il Banking Center nell'ambito del Servizio di Banca Diretta); enti di gestione di dati e di servizi propri del settore bancario ed assicurativo; enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica di dati e di mezzi di pagamento; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione e società specializzate in servizi di data entry; società di servizi informatici e società che svolgono attività di assistenza tecnica ai medesimi servizi informatici; società che svolgono servizi di gestione amministrativa e contabile; società specializzate nell'informazione e promozione commerciale, nelle ricerche di mercato, nel controllo e qualità dei prodotti/servizi erogati, nella verifica del grado di soddisfazione della clientela, delle sue esigenze ed aspettative e della potenziale domanda di altri prodotti o servizi.
- Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendone i presupposti di legge) ad altre Società, anche estere, operanti in vari Paesi europei ed extra-europei, per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento. In particolare, per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad esempio un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela, la Banca ha necessità di utilizzare un servizio di messaggistica internazionale. Il servizio è gestito dalla "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) avente sede legale in Belgio. La Banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad esempio, i nomi dell'ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie e la somma) e necessari per eseguirle. A tale riguardo si precisa che:
 - a) tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire le predette transazioni finanziarie vengono per motivi di sicurezza operativa duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d'America;
 - b) i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) possono accedervi sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo.
- Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati potranno essere portati a conoscenza dei dipendenti, dei Consulenti finanziari e dei collaboratori in genere delle Società elencate in Premessa nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento.
- In caso di consenso espresso per le attività di marketing, promozionali, pubblicitarie o ricerche di mercato, i dati potranno essere trattati anche dalle Società di cui in Premessa nella loro qualità di Contitolari del trattamento;
- previo consenso, in caso di eventuale cointestazione anche futura del rapporto, sarà possibile agli altri cointestatari desumere il livello personale di patrimonio detenuto dall'interessato presso le Società Titolari, anche in base ai rapporti allo stesso singolarmente o diversamente intestati. Questo permetterà di accedere a condizioni – riservate a clienti con determinate soglie di patrimonio – più vantaggiose rispetto a quelle agli stessi applicate in base al patrimonio presente nel rapporto cointestato.

Inoltre, precisiamo che, oltre a quanto sopra citato al punto 5, i dati possono essere trasmessi fuori dal territorio dell'Unione Europea per svolgere attività strumentali alla gestione dei servizi previsti dagli accordi contrattuali esistenti. In tal caso i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti adottando tutte le cautele necessarie per

garantire la piena tutela dei dati stessi anche qualora i Paesi di destinazione dei dati non forniscano adeguate garanzie di protezione.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno trattati per il tempo necessario alla gestione dei rapporti contrattuali sottoscritti con le Società in Premessa, alla cessazione dell'ultimo dei quali, i dati stessi saranno conservati adottando un processo di minimizzazione del trattamento fino alla scadenza del termine decennale connesso ad obblighi di legge ed ai termini di prescrizione. Decorso tale termine, ogni Contitolare adotterà misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati non siano ulteriormente consultabili, se non per esigenze connesse all'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria per ulteriori cinque anni, decorsi i quali i dati verranno cancellati, salvo che intervengano ulteriori fatti che giustifichino la loro conservazione per un periodo più esteso.

In relazione al trattamento per finalità di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario per la gestione delle finalità sopra indicate secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti, alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse di ogni Contitolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazione differenti, i Contitolari avranno cura di utilizzare i dati per le suddette finalità di marketing per tre anni dalla cessazione definitiva di qualsiasi rapporto contrattuale nel rispetto dell'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati verso le iniziative di ogni Contitolare.

7. Diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.

8. Diritti dell'interessato

La normativa vigente disciplina i diritti che spettano agli interessati e definisce le modalità di esercizio e di riscontro all'interessato. L'interessato ha quindi diritto di ottenere:

- l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o autorizzati al trattamento;
- l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione (esercitando il diritto all'oblio ove applicabile), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e l'attestazione che le predette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

L'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'interessato ha il diritto di esercitare la limitazione del trattamento dei dati e la portabilità dei dati stessi.

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tale previsione non si applica nel caso in cui la decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un Titolare del trattamento;
- b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
- c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

Nei casi sopra riportati di cui alle lettere a) e c), il Titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Nel caso di trattamento basato sul consenso, l'interessato ha sempre facoltà di revocarlo.

È infine diritto dell'interessato presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

9. Contitolari e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è Banca Mediolanum S.p.A. – Via Ennio Doris, Palazzo Meucci - Milano 3, 20079 Basiglio (MI) e con essa, in qualità di Contitolari, le società indicate in Premessa. Per l'esercizio dei diritti di cui al punto 8 è sufficiente rivolgersi ai Contitolari all'indirizzo e-mail: ufficio.privacy@mediolanum.it o al fax n 02 9049 3433.

Il Responsabile per la protezione dei dati dei Contitolari italiani è il soggetto preposto a tale funzione dalle Società stesse, ed è contattabile scrivendo in Via Ennio Doris, Palazzo Meucci - Milano 3, 20079 Basiglio (MI) e-mail: dpo@mediolanum.it.

Tale dato di contatto è utilizzabile anche per interpellare i Responsabili per la protezione dei dati delle società Contitolari estere.

I trattamenti sono effettuati dal Titolare sulla base delle dichiarazioni di consenso eventualmente già espresse dall'interessato all'atto della raccolta dei dati stessi. La lista aggiornata con i dati di contatto delle società Contitolari potrà essere richiesta al Titolare all'indirizzo [e-mail: ufficio.privacy@mediolanum.it](mailto:ufficio.privacy@mediolanum.it)

I PRINCIPALI CANALI PER ACCEDERE A BANCA MEDIOLANUM

- Il tuo Family Banker
- il Banking Center, Numero Verde 800.107.107
- Internet: bancamediolanum.it - bmedonline.it
- e-mail: info@bancamediolanum.it